

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 273

STINQ - PN/AIA/78

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Rettifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 2196 del 27 ottobre 2009, come aggiornata con il decreto n. 1827 del 5 ottobre 2011.

Società FONDERIE PANDOLFO S.R.L.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Visto il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 2196 del 27 ottobre 2009, con il quale è stata concessa, alla Società FONDERIE PANDOLFO S.R.L. con sede legale in Padova, Galleria Berchet 4, , ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio di un nuovo impianto di produzione di billette in lega di alluminio, di cui al punto 2.5, lettera b), dell'Allegato al D.lgs 59/2005, (Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero - affinazione, formatura in fonderia - con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli) sito in Comune di Maniago (PN), via Ponte Giulio;

Visto il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 1827 del 5 ottobre 2011, con il quale:

- è stata aggiornata, ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del d.lgs 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a favore della Società FONDERIE PANDOLFO S.r.l. con sede legale in Padova, Galleria Berchet, 4, con il citato decreto n. 2196 del 27 ottobre 2009;
- è stato dato atto che la sede legale della Società è stata trasferita in Comune di Rubano (PD), via della Provvidenza, 143;

Vista la nota del 2 febbraio 2012, con la quale la Società ha:

- segnalato che

1) vi è un errore di trascrizione tra la "Scheda informativa rifiuti – Recupero di materia (R4)" compilata a dicembre 2010, inerente alla *Comunicazione di inizio attività per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata*, la successiva "Scheda informativa rifiuti – Recupero di materia (R4)" compilata a marzo 2011 e la "Scheda informativa rifiuti – Recupero di materia (R4)" sottoscritta il 3 maggio 2011, in occasione della verifica di conformità del sito effettuata dalla Provincia di Pordenone e presentata, in allegato, alla *Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)*;

2) nella "Scheda informativa rifiuti – Recupero di materia (R4)" sottoscritta il 3 maggio 2011, per un errore di battitura, è stato omesso il codice CER 19 12 03 (Taglio termico cesoiato), che era invece presente nella altre due Schede sopra menzionate;

- chiesto di correggere, inserendo il citato codice CER 19 12 03, l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 2196/2009, come aggiornata con il decreto n. 1827/2011, in quanto l'impossibilità di effettuare l'attività di recupero di tale codice, che è quello più diffuso e disponibile sul mercato, comporta notevoli problemi e danni economici;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla rettifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 2196 del 27 ottobre 2009, come aggiornata con il decreto n. 1827 del 5 ottobre 2011;

Visto l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - L'Allegato B, al decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 2196 del 27 ottobre 2009, come sostituito dall'articolo 3 del decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 1827 del 5 ottobre 2011, viene ulteriormente sostituito dal seguente:

“ALLEGATO B

L'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio di un impianto di fusione e lega di metalli non ferrosi, secondo le disposizioni del D.lgs 59/2005 viene rilasciata alla Società Fonderie Pandolfo S.r.l. relativamente allo stabilimento da realizzarsi in via Ponte Giulio, zona industriale N.I.P., nel comune di MANIAGO a condizione che il gestore dell'impianto rispetti quanto prescritto in seguito.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per i punti di emissione vengono fissati i seguenti limiti:

Punto di emissione E1 (trattamento fumi forno fusorio, forno di attesa, aspirazione cappe e sfiato degasaggio)

Valori riferiti ad un tenore di ossigeno del processo al momento dell'emissione

Polveri	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo espressi come SO ₂	15 mg/Nmc
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	100 mg/Nmc
Monossido di carbonio CO.....	100 mg/Nmc
Acido Cloridrico HCl.....	4 mg/Nmc
Acido Fluoridrico HF.....	5 mg/Nmc
Composti organici volatili COV espressi come C.....	15 mg/Nmc
PCDD/PCDF espressi come diossina equivalente T.EQ.....	0,5 ng/Nmc

Punto di emissione E2 (forno di omogeneizzazione)

Valori riferiti ad un tenore di ossigeno del 5%

Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	300 mg/Nmc
Monossido di carbonio CO.....	100 mg/Nmc

Punto di emissione E4 (aspirazione taglio teste billette)

Polveri	5 mg/Nmc
---------------	----------

Punto di emissione E7 (aspirazione postazione saldatura)

Polveri	10 mg/Nmc
Olii (come nebbie oleose).....	5 mg/Nmc

Punto di emissione E8 (sfiato silo calce)

Polveri	10 mg/Nmc
---------------	-----------

I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto.

Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. art. 271, c. 14 del D:Lgs.152/06).

La direzione del flusso allo sbocco, la posizione del punto di campionamento e la sezione di misurazione devono essere conformi ai criteri del punto 7 della norma tecnica UNI 10169:2001.

Per l'effettuazione delle misurazioni devono essere garantiti sia l'accesso al camino secondo le norme di sicurezza vigenti, che i requisiti di cui al punto 6 della norma tecnica UNI 10169:2001 e i requisiti delle UNI EN 13284/2003, UNI EN 1911-1/2000 ed EN 15259/2008.

Si raccomanda che i tronchetti siano dotati di flangia in acciaio conforme alla norma tecnica UNI EN 1092-1:2007.

I punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata nel presente decreto conformemente agli elaborati grafici allegati alla domanda di autorizzazione citata in premessa.

Inoltre la Società dovrà:

- almeno 15 giorni prima dell'avvio dell'attività, chiedere al comune la classificazione come industria insalubre ai sensi del T.U.L.L.SS.;
- comunicare alla Regione FVG, alla Provincia di Pordenone, all'ARPA FVG – Dipartimento di Pordenone, all'ASS n. 6 "Friuli occidentale" e al Comune di Maniago, con un anticipo di almeno 15 giorni, la messa in esercizio dell'impianto;
- mettere a regime l'impianto entro sei mesi dalla messa in esercizio e comunicare l'avvenuta messa a regime alla Regione FVG, alla Provincia di Pordenone, all'ARPA FVG – Dipartimento di Pordenone, all'ASS n. 6 "Friuli occidentale" e al Comune di Maniago;
- entro 15 giorni dalla data di messa a regime dell'impianto, comunicare alla Regione FVG, alla Provincia di Pordenone, all'ARPA FVG – Dipartimento di Pordenone, all'ASS n. 6 "Friuli occidentale" e al Comune di MANIAGO, i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate per un periodo continuativo di 10 giorni, con almeno due campionamenti effettuati nell'arco di tale periodo, al fine di consentire l'accertamento delle regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.

SCARICHI IDRICI

Gli scarichi idrici delle acque reflue potranno avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni generali:

a) Sono autorizzati i seguenti scarichi:

Scarico	Tipologia acque scaricate	trattamento	recapito
S1	Acque meteoriche dell'impianto di trattamento di prima pioggia	Decantazione e disoleazione	Fognatura consortile N.I.P.
	spurghi del circuito di raffreddamento indiretto e addolcimento acque		
S2	Meteoriche di seconda pioggia	-	Pozzi perdenti

b) i valori limite di emissione degli scarichi devono essere quelli indicati nella Tab. 3 Allegato 5, alla Parte III del D.Lgs. 152/2006;

c) gli scarichi devono essere accessibili in maniera permanente:

1) per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo con le modalità previste dal D.lgs 152/2006 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla parte terza);

2) in condizioni di sicurezza ed in modo agevole (i dispositivi e manufatti devono essere idonei allo scopo e conformi alle norme sulla sicurezza e igiene del lavoro);

- d) la Società dovrà svolgere con la necessaria cura e ripetitività le azioni di manutenzione ai fini del mantenimento del corretto funzionamento del sistema di scarico;
- e) sui piazzali non dotati di impianto di captazione e trattamento delle acque di prima pioggia, non potranno essere stoccati materiali o rifiuti che a contatto con l'acqua meteorica possano dare origine a scarichi di acque contaminate;
- f) è vietata l'immissione in fognatura di:
- 1) sostanze infiammabili o esplosive;
 - 2) sostanze che sviluppano gas o vapori tossici;
 - 3) acque reflue contenenti sostanze tossiche (sia in azione diretta che in combinazione con altri prodotti) tali da danneggiare le condutture o da interferire con i processi biologici di depurazione o che comunque possano portare condizioni insalubri, disagiati o di pericolo per l'incolumità delle persone;
 - 4) sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali e l'ambiente sottoposti alle radiazioni;
 - 5) sostanze aggressive (pH inferiore a 4 e superiore a 11);
 - 6) sostanze che nell'intervallo di temperatura 10 °C – 45 °C possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
 - 7) acque di scarico a temperatura superiore ai 45 °C;
 - 8) sostanze solide, viscoso od oleose in dimensioni e/o quantità tali da causare ostruzioni nelle condotte e/o produrre interferenze con l'appropriato funzionamento di tutto il sistema di fognatura e con i processi di depurazione (per es. bitumi, oli lubrificanti, oli alimentari e grassi, fluidi diatermici, ecc.);
 - 9) acque prelevate da canali per successivo utilizzo irriguo misto con liquami fognari;
 - 10) sostanze cancerogene in ambiente idrico o in concorso con lo stesso, sostanze sconosciute o il cui effetto sull'uomo non sia noto;
 - 11) materiali grossolani (ad esempio ma non a esaurimento: immondizie, materiali vegetali, ceneri, stracci, scarti di lavorazione, segatura, residui alimentari anche se di provenienza domestica, assorbenti igienici ed affini, cartoni, sacchi di plastica, piume, materiali di scavo o demolizione ecc.).

Si raccomanda che:

- a) vengano prese, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative di protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata;
- b) sia predisposto, contestualmente alla presentazione della documentazione per il rinnovo dell'autorizzazione, un progetto di misure atte a ridurre i consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo dell'acqua come previsto dall'articolo 98 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

RIFIUTI

Devono essere osservate le disposizioni tecniche e normative che disciplinano la materia.

La Società viene autorizzata all'attività di messa in riserva R13 dei rifiuti pericolosi di cui al codice CER 100315* per un quantitativo massimo di 2250 mc.

La Società viene autorizzata ad effettuare operazioni di messa in riserva R13 e recupero R4 di rifiuti non pericolosi di metalli non ferrosi (alluminio) e loro leghe effettivamente destinati al riutilizzo all'interno dello stabilimento provenienti da industrie metallurgiche, metalmeccaniche e da commercianti di metalli non ferrosi.

descrizione	CER	Q.Ta annua in ingresso [t/a]	Q.Ta massima messa in riserva [t]	Potenzialità del deposito [m ³]	Materiale che si ottiene dal	Rifiuti in uscita
Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi non specificati altrimenti	10 08 99	20.000	1.000	3300	Materia prima secondaria (pari a circa 98% della quantità in ingresso) 24.500	Circa 500 t/a
Limature e trucioli di materiali non ferrosi	12 01 03					
Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche non specificati altrimenti	12 01 99					
Imballaggi metallici	15 01 04					
alluminio	17 04 02					
Rifiuti di metalli non ferrosi	19 10 02					
Taglio termico cesoiato	19 12 03					
metallo	20 01 40					

Prescrizioni:

- La Società dovrà prendere tutti gli accorgimenti atti a minimizzare eventuali dispersioni in atmosfera di polveri o materiali leggeri facilmente trasportabili dal vento;
- La Società dovrà tenere l'impianto, le attrezzature di controllo e di servizio in buono stato di manutenzione attraverso controlli ed interventi periodici;
- La Società dovrà eseguire almeno annualmente una verifica del buono stato di conservazione delle pavimentazioni cementate ed effettuare le manutenzioni in presenza di eventuali fessurazioni;
- Il settore Z1 di stoccaggio dei rifiuti dovrà essere identificato e contrassegnato in modo inequivocabile attraverso un'apposita segnaletica riportante anche il codice CER del rifiuto;
- In caso di chiusura dell'impianto la Società dovrà provvedere all'allontanamento di tutti i rifiuti presenti sull'area ripristinando lo stato dei luoghi secondo le previsioni urbanistiche;
- dovrà essere accuratamente evitata la promiscuità tra le aree destinate al deposito delle materie prime e le aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nell'impianto;
- qualora il deposito temporaneo dei rifiuti liquidi avvenga in contenitori privi di sistema di doppia tenuta, il contenimento degli sversamenti accidentali dovrà essere affidato ad un bacino di contenimento di idonee caratteristiche e dimensioni.

RUMORE

Nelle more della predisposizione della zonizzazione acustica da parte del Comune di Maniago, la Società dovrà rispettare i limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 nel periodo diurno (dalle ore 06:00 alle ore 22:00) e nel periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00).

PRESCIZIONI VARIE

La Società dovrà evitare il ristagno d'acqua nei rottami posizionati nell'apposito parco esterno durante il periodo estivo al fine di evitare la proliferazione di *Aedes albopictus* (zanzara tigre)."

Art. 2 - L'Allegato C, al decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 2196 del 27 ottobre 2009, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 1827 del 5 ottobre 2011, viene ulteriormente sostituito dal seguente:

“ALLEGATO C

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il piano di monitoraggio e controllo stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore e l'attività svolta dalle Autorità di controllo.

I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato e tenuti presso l'impianto a disposizione delle Autorità di controllo.

Le metodiche di campionamento dovranno essere le più aggiornate e dovranno essere preventivamente concordate con l'ARPA.

DISPOSIZIONI GENERALI

Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

Funzionamento dei sistemi

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

Guasto, avvio e fermata

In caso di guasto agli impianti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 48 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Azienda per i Servizi Sanitari, all'ARPA FVG e al Consorzio N.I.P.

Il Gestore è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate a ridurre al minimo le emissioni durante fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'A.I.A., dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'Azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato e tenuti a disposizione presso l'opificio, anche in conformità al disposto dei punti 2.7-2.8 dell'Allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, per le emissioni in atmosfera.

Accesso ai punti di campionamento

La Società dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- a) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
- b) pozzetti di campionamento degli scarichi idrici
- c) punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento
- d) aree di stoccaggio di rifiuti
- e) pozzo di approvvigionamento idrico.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve impegnarsi a conservare per un periodo di almeno 6 anni con idonee modalità i risultati analitici dei campionamenti prescritti.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati ad ARPA FVG, Regione, Provincia, Comune e ASS competenti con frequenza semestrale.

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette alla Regione, Provincia, Comune, ASS, ARPA FVG e Consorzio N.I.P. una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella Tabella 1 sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab. 1– *Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano*

Soggetti		Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	FONDERIE PANDOLFO S.r.l.	GIANFRANCO PANDOLFO
Società terze contraenti	Ditte esterne incaricate di effettuare i campionamenti e le analisi identificate da comunicazione dell'Azienda	Come identificati da comunicazione dell'Azienda
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da Inquinamento Atmosferico, Acustico ed Elettromagnetico della Regione FVG
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento di Pordenone

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di società terze contraenti.

PARAMETRI DA MONITORARE

Aria

Nella tabella 2 vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

Tab. 2 - *Inquinanti monitorati*

Parametri	Punti di emissione					Frequenza controllo		Metodi
	E1	E2	E4	E7	E8	continuo	discontinuo	
Monossido di carbonio (CO)	x	x					annuale	Metodiche CEN, ISO, UNI, UNICHIM, EPA o altre pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali (art. 271 comma 2 D.Lgs. 152/06)
Composti organici volatili (COV)	x						annuale	
Ossidi di azoto (NO _x)	x	x					annuale	
Ossidi di zolfo (SO _x)	x						annuale	
Policlorodibenzodiossine (PCDD) + Policlorodibenzofurani (PCDF)	x						semestrale	
Cloro e composti inorganici	x						annuale	
Fluoro e composti inorganici	x						annuale	
Olii come nebbie oleose				x			annuale	
Polveri totali	x		x	x	x		annuale	

Per quanto riguarda il punto di emissione E8, in alternativa all'effettuazione dei campionamenti delle emissioni, il rispetto dei limiti di emissione potrà essere dimostrato anche mediante la documentazione attestante la corretta manutenzione dei sistemi di filtrazione, come da indicazioni del costruttore.

Nella tabella 3 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento per garantirne l'efficienza.

Tab. 3 - *Sistemi di trattamento fumi*

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E1	Ciclone		A valle della filtrazione	semestrale	Sistema informatico
	Neutralizzatore		A valle della filtrazione	semestrale	Sistema informatico
	Adsorbitore a carboni attivi	Carboni attivi	A valle della filtrazione	semestrale	Sistema informatico
	Filtro a maniche	Tele filtranti (annuale)	A valle della filtrazione	In continuo con allarme	Sistema informatico

Nella tabella 4 vengono riportati i controlli da effettuare sulle emissioni diffuse e fuggitive.

Tab. 4 - Emissioni diffuse e fuggitive

Descrizione	Origine (punto di emissione)	Modalità di prevenzione	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Carico delle materie prime nel forno di fusione	Apertura della porta	Cappa di aspirazione attivata all'apertura della porta	Interblocco apertura serranda / apertura porte forno	Ad ogni apertura della porta del forno	Registro allarmi
Operazioni di scorifica nel forno di fusione e nel forno di attesa					

Acqua

Nella tabella 5 vengono specificati per ciascuno scarico e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare:

Tab. 5 – Inquinanti monitorati:

	S1	S2	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
			Continuo	Discontinuo	
pH	X	X		Semestrale	Metodiche derivate da CNR-IRSA, EPA, ISO, ASTM, etc.
Solidi sospesi totali	X	X		Semestrale	
COD	X	X		Semestrale	
BOD	X	X		Semestrale	
Idrocarburi totali	X	X		Semestrale	
Materiali sedimentabili	X	X		Semestrale	

Nella tabella 6 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di depurazione per garantirne l'efficienza.

Tab. 6 – Sistemi di depurazione

Punto emissione	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi di controllo	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
S1	Decantazione e disoleazione	-	nessuno	Pozzetto di scarico	quindicinale	registro

Rumore

Nella tabella 7 vengono riportati l'indicazione della frequenza e dei recettori presso i quali deve essere eseguita l'indagine acustica.

Tab. 7 – Verifica d'impatto acustico

Previsione di verifiche di inquinamento acustico	
Frequenza	quadriennale
Recettori	Come individuati nella tavola 16/A "Allegato 8-A Planimetria generale sorgenti sonore" allegata alla domanda di A.I.A. citata in premessa

Entro sei mesi dalla approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica di cui all'articolo 23 della L.R.16 del 18 giugno 2007, ed ogniqualvolta si realizzino modifiche agli impianti o interventi che possano influire sull'immissione di rumore nell'ambiente esterno, dovranno essere eseguite misure fonometriche presso il perimetro dello Stabilimento, nelle postazioni di misura individuate nella tabella 7, al fine dell'eventuale adeguamento dei livelli di emissione sonora.

I rilievi dovranno essere eseguiti in accordo con quanto previsto dalle norme tecniche contenute nel DM 16 marzo 1998; i risultati dovranno riportare, oltre ai puntuali parametri di rumore indicati dalla vigente normativa in acustica, anche i grafici relativi all'andamento temporale delle misure esperite e gli spettri relativi all'analisi in frequenza per bande in terzi di ottava lineare.

Il tempo di misura deve essere rappresentativo dei fenomeni acustici osservati, tenendo in considerazione, oltre che le caratteristiche di funzionamento dell'impianto, anche le condizioni meteorologiche del sito; nel caso di misure effettuate con la tecnica di campionamento si dovranno seguire le indicazioni presenti nelle norme di riferimento internazionale di buona tecnica (norme UNI serie 11143, UNI 9884, UNI 10855).

I rilievi dovranno essere eseguiti a cura di un tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 commi 6, 7 e 8, della Legge 447/1995.

Rifiuti

Nelle tabelle 8 e 9 viene riportata la gestione dei rifiuti in ingresso e in uscita.

Tab. 8 – Controllo rifiuti in ingresso

Rifiuti controllati Cod. CER	Metodo di smaltimento/recupero	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
10 08 99 12 01 03 12 01 99 15 01 04 17 04 02 19 10 02 19 12 03 20 01 40	Attività di messa in riserva R13 e Recupero di materia R4 di metalli non ferrosi (alluminio) e loro leghe	visivo	Ad ogni spedizione	Sistema informatico

Tab. 9 – Controllo rifiuti in uscita

Rifiuti controllati Cod. CER	Metodo di smaltimento/recupero	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
tutti	Conferimento a smaltitori autorizzati secondo i CER di appartenenza	visivo	Ad ogni spedizione	Sistema informatico

GESTIONE DELL'IMPIANTO

Controllo e manutenzione

Nelle tabelle 10 e 11 vengono specificati i sistemi di controllo sui macchinari (sia per il monitoraggio dei parametri operativi che di eventuali perdite) e gli interventi di manutenzione ordinaria da effettuare.

Tab. 10 – Controlli sui macchinari

Apparato	Parametri				Perdite	
	Controllo	Frequenza dei controlli	Fase	Modalità	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli
Impianto di abbattimento emissione E1	Presenza di polveri al camino E1	<i>continuo</i>	Regime (fermata di uno solo dei due filtri a maniche)	Automatico con allarme	Polveri inerti	Sistema informatico
Disoleazione / Decantazione S1	Presenza di oli o solidi sospesi	<i>settimanale</i>	regime	visiva	Oli e solidi sospesi	Registro cartaceo

Tab. 11 – Interventi di manutenzione ordinaria

Apparato	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione delle manutenzioni
Impianto di abbattimento emissioni E1	<i>Sostituzione delle maniche filtranti</i>	Secondo le indicazioni del costruttore	Registro cartaceo

Controlli sui punti critici

Nelle tabelle 12 e 13 vengono evidenziati le specifiche del controllo e gli interventi di manutenzione che devono essere effettuati, su dotazioni significative dell'impianto.

Tab. 12- Punti critici degli impianti e del processo produttivo

Apparato	Parametri				Perdite	
	Parametri	Frequenza controlli	Fase	Modalità	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli
Forno di fusione	Stato del refrattario	annuale	arresto	Visivo e strumentale	nessuna	Registro di manutenzione
Ventilatori di coda emissione E1	Rumorosità, vibrazioni	settimanale	regime	Visivo e strumentale	nessuna	Registro di manutenzione

Tab. 13 – Interventi di manutenzione sui punti critici

Apparato	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli
Forno di fusione	vari	Secondo le indicazioni del costruttore	Registro di manutenzione
Ventilatori di coda emissione E1	vari	Secondo le indicazioni del costruttore	Registro di manutenzione

Are di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Nella tabella 14 vengono indicati la metodologia e la frequenza delle prove di tenuta da effettuare sulle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale).

Tab. 14 – Are di stoccaggio

Struttura contenim.	Contenitore			Bacino di contenimento		
	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione
Vasche di accumulo acque di prima pioggia	Visivo dell'integrità	mensile	Registro	-	-	-
Piazzale deposito rottame di alluminio selezionato	-	-	-	Visivo dell'integrità	mensile	Registro

Indicatori di prestazione

La Società dovrà monitorare gli indicatori di performance indicati in tabella 15 e presentare all'autorità di controllo, entro il 30 aprile di ogni anno, un allegato grafico con l'indicazione dell'andamento degli indicatori monitorati.

Tab. 15- Monitoraggio degli indicatori di prestazione ambientale

Indicatore	Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento	Modalità di registrazione
Consumo specifico energia elettrica	KW/t _{pf}	Consumo energia elettrica/tonnellate di prodotto finito	trimestrale	registro cartaceo
Consumo specifico acqua	m ³ /t _{pf}	Consumo acqua/tonnellate di prodotto finito	trimestrale	
Consumo specifico di metano	m ³ /t _{pf}	Consumo metano/tonnellate di prodotto finito	trimestrale	
Consumo specifico reagenti depurazione camino E1	kg/t _{pf}	Consumo reagenti/tonnellate di prodotto finito	trimestrale	

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'Ente di controllo, come identificato in Tabella 1, effettua, con oneri a carico del Gestore dell'impianto, quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli Allegati IV e V, al D.M. 24 aprile 2008, secondo le frequenze stabilite in Tabella 16, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del D.M. 24 aprile 2008, che qui di seguito si riportano:

- a) verifica del corretto posizionamento, funzionamento, taratura manutenzione degli strumenti;
- b) verifica delle qualifiche dei soggetti incaricati di effettuare le misure previste nel Piano di monitoraggio;
- c) verifica della regolare trasmissione dei dati;
- d) verifica della rispondenza delle misure eseguite in regime di autocontrollo ai contenuti dell'autorizzazione;
- e) verifica presso lo stabilimento dell'osservanza delle prescrizioni impiantistiche contenute nell'autorizzazione;
- f) prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni.

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività sopraccitata, la Società dovrà comunicare al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competente per territorio, almeno 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della Ditta esterna incaricata.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato d.m. 24 aprile 2008, devono essere determinati, dal Gestore dell'impianto, secondo il vigente tariffario generale dell'ARPA.

Tabella 16– Attività dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Componente ambientale interessata	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano (cinque anni)
Verifica delle prescrizioni (Allegato IV al D.M. 24 aprile 2008)	Aria	Terzo e quinto anno	2
	Acqua	Terzo e quinto anno	2
	Rifiuti	Terzo e quinto anno	2
	Clima acustico	In corrispondenza di ogni modifica degli impianti	-
Campionamento e analisi (Allegato V, al D.M. 24 aprile 2008)	Aria -camino E1 -CO, NOx, SOx, Polveri totali, COV	Annuale	5
	Acqua	-	-



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 1827

STINQ - PN/AIA/78

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Aggiornamento, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 2196 del 27 ottobre 2009.

Società FONDERIE PANDOLFO S.R.L.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal succitato decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI al decreto legislativo medesimo e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Visti i commi da 22 a 27 bis, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 16/2008 ed ulteriormente modificato dall'articolo 127 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Visto il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed

elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato Servizio competente, n. 2196 del 27 ottobre 2009, con il quale è stata concessa, alla Società FONDERIE PANDOLFO S.R.L. con sede legale in Padova, Galleria Berchet 4, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio di un nuovo impianto di produzione di billette in lega di alluminio, di cui al punto 2.5, lettera b), dell'Allegato al D.lgs 59/2005, (Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero - affinazione, formatura in fonderia - con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli) sito in Comune di Maniago (PN), via Ponte Giulio;

Atteso che con atto repertorio n. 102033 e raccolta n. 30978, redatto, in data 30 settembre 2010, dal notaio dott. Giovanni Battista Todeschini, la Società Fonderie Pandolfo S.r.l. ha trasferito la sede legale da Padova, Galleria Berchet n. 4 al Comune di Rubano (PD), via della Provvidenza n. 143;

Vista la nota del 21 dicembre 2010, con la quale la Società ha comunicato, ai sensi degli articoli 214 e 216 del D.lgs. 152/2006, di voler avviare l'esercizio di operazioni di recupero rifiuti;

Considerato che le attività di cui alla succitata Comunicazione consistono nell'effettuazione di operazioni di messa in riserva R13 e recupero R4 di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli non ferrosi (alluminio) e loro leghe, effettivamente destinati al riutilizzo all'interno dello stabilimento, provenienti da industrie metallurgiche, metalmeccaniche e da commercianti di metalli non ferrosi, per un quantitativo massimo annuo di 20.000 tonnellate;

Atteso che le modifiche sopra menzionate sono da ritenersi non sostanziali ai sensi dell'articolo 268, del D.lvo 152/06;

Considerato che le modifiche proposte dalla Società con la nota del 21 dicembre 2010, non ricadono nelle fattispecie individuate nell'allegato dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, per cui ai sensi dell'allegato III del DM 24/04/2008, il pagamento della tariffa relative alle spese di istruttoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del DM 24/04/2008, non è dovuto;

Vista la nota prot. n. STINQ – 850 – PN/AIA/78 del 11 gennaio 2011, con la quale il servizio competente ha:

- trasmesso al Comune di Maniago, alla Provincia di Pordenone, all'ARPA FVG, all'ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", all'AATO Occidentale e al NIP, copia della citata nota della Società del 21 dicembre 2010 e di tutta la documentazione tecnica alla stessa allegata;
- invitato gli enti coinvolti a formulare, ai fini dell'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, i pareri di competenza ed eventuali modifiche alle prescrizioni già inserite nell'autorizzazione medesima;

Vista la nota prot. n. 2011.0008880 del 8 febbraio 2011, con la quale la Provincia di Pordenone, ha evidenziato alcune carenze nella documentazione tecnica fornita dalla Società con la citata comunicazione del 21 dicembre 2010 e ha formulato delle osservazioni in merito alla documentazione stessa;

Vista la nota prot. n. 10687/ISP. del 17 febbraio 2011, con la quale l'ASS n. 6 "Friuli Occidentale" ha espresso il parere di competenza inerente le modifiche proposte dalla Società con la citata nota del 21 dicembre 2010;

Vista la nota prot. n. STINQ – 7472 – PN/AIA/78 del 24 febbraio 2011, con la quale il Servizio competente ha:

- trasmesso alla Società Fonderie Pandolfo S.r.l. e per conoscenza al Comune di Maniago, alla

Provincia di Pordenone all'ARPA FVG, all'ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli occidentale", all'AATO Occidentale e al NIP, copia della citata nota della Provincia di Pordenone del 8 febbraio 2011;

- chiesto alla Società di fornire i chiarimenti riguardanti le attività di recupero rifiuti di cui alla nota della Provincia di Pordenone;

Vista la nota del 28 marzo 2011, con la quale la Società ha fornito i chiarimenti e la documentazione tecnica integrativa come richiesto con la citata nota regionale del 24 febbraio 2011;

Vista la nota prot. n. STINQ – 13194 – PN/AIA/78 del 8 aprile 2011, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Maniago, alla Provincia di Pordenone all'ARPA FVG, all'ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", all'AATO Occidentale e al NIP, copia della documentazione trasmessa dalla Società con la citata nota del 28 marzo 2011;

Vista la nota prot. n. 2114/2011/SA/PA - 123 del 12 maggio 2011, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone ha espresso il parere di competenza inerente l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi in argomento;

Vista la nota prot. n. SVIA/17356/SCR/1024 del 13 maggio 2011, con la quale il Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna ha comunicato l'avvio del procedimento per la verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA, dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi svolta dalla Società Fonderie Pandolfo S.r.l. presso lo stabilimento di Maniago (PN), via Ponte Giulio;

Vista la nota della provincia di Pordenone prot. n. 2011.0041743 del 26 maggio 2011, con la quale la Provincia di Pordenone ha comunicato di non ravvisare elementi ostativi per l'inizio dell'attività di recupero rifiuti da parte della Società, in quanto la documentazione in atti risulta completa e rispondente alle linee guida provinciali;

Visto il decreto del Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 1338 del 11 luglio 2011, con il quale è stato disposto che il progetto in argomento, riguardante l'attività di recupero rifiuti non pericolosi della Società Fonderie Pandolfo S.r.l., non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla L.R. 43/90 e s.m.i. e al d.lgs 152/2006 e s.m.i.;

Preso atto che il Comune di Maniago e il NIP hanno ritenuto di non esprimere alcun parere in merito alle modifiche all'AIA di cui alla nota della Società datata 21 dicembre 2010;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 2196/2009;

Visto l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;



DECRETA

Art. 1 - E' aggiornata, ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del d.lgs 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a favore della Società FONDERIE PANDOLFO S.r.l. con sede legale in Padova, Galleria Berchet, 4, con il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 2196 del 27 ottobre 2009.

Art. 2 - Dato atto che la sede legale della Società FONDERIE PANDOLFO S.r.l. è stata trasferita da Padova, Galleria Berchet n. 4 al Comune di Rubano (PD), via della Provvidenza n. 143, come da atto notarile evidenziato in premessa.

Art. 3 - L'Allegato B, al decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 2196 del 27 ottobre 2009, viene sostituito dal seguente:

“ALLEGATO B

L'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio di un impianto di fusione e lega di metalli non ferrosi, secondo le disposizioni del D.lgs 59/2005 viene rilasciata alla Società Fonderie Pandolfo S.r.l. relativamente allo stabilimento da realizzarsi in via Ponte Giulio, zona industriale N.I.P., nel comune di MANIAGO a condizione che il gestore dell'impianto rispetti quanto prescritto in seguito.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per i punti di emissione vengono fissati i seguenti limiti:

Punto di emissione E1 (trattamento fumi forno fusorio, forno di attesa, aspirazione cappe e sfiato degasaggio)

Valori riferiti ad un tenore di ossigeno del processo al momento dell'emissione

Polveri	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo espressi come SO ₂	15 mg/Nmc
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	100 mg/Nmc
Monossido di carbonio CO	100 mg/Nmc
Acido Cloridrico HCl.....	4 mg/Nmc
Acido Fluoridrico HF.....	5 mg/Nmc
Composti organici volatili COV espressi come C.....	15 mg/Nmc
PCDD/PCDF espressi come diossina equivalente T.EQ.....	0,5 ng/Nmc

Punto di emissione E2 (forno di omogeneizzazione)

Valori riferiti ad un tenore di ossigeno del 5%

Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	300 mg/Nmc
Monossido di carbonio CO	100 mg/Nmc

Punto di emissione E4 (aspirazione taglio teste billette)

Polveri	5 mg/Nmc
---------------	----------

Punto di emissione E7 (aspirazione postazione saldatura)

Polveri	10 mg/Nmc
Olii (come nebbie oleose).....	5 mg/Nmc

Punto di emissione E8 (sfiato silo calce)

Polveri	10 mg/Nmc
---------------	-----------

I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto.

Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. art. 271, c. 14 del D:Lgs.152/06).

La direzione del flusso allo sbocco, la posizione del punto di campionamento e la sezione di misurazione devono essere conformi ai criteri del punto 7 della norma tecnica UNI 10169:2001.

Per l'effettuazione delle misurazioni devono essere garantiti sia l'accesso al camino secondo le norme di sicurezza vigenti, che i requisiti di cui al punto 6 della norma tecnica UNI 10169:2001 e i requisiti delle UNI EN 13284/2003, UNI EN 1911-1/2000 ed EN 15259/2008.

Si raccomanda che i tronchetti siano dotati di flangia in acciaio conforme alla norma tecnica UNI EN 1092-1:2007.

I punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata nel presente decreto conformemente agli elaborati grafici allegati alla domanda di autorizzazione citata in premessa.

Inoltre la Società dovrà:

- almeno 15 giorni prima dell'avvio dell'attività, chiedere al comune la classificazione come industria insalubre ai sensi del T.U.LL.SS.;
- comunicare alla Regione FVG, alla Provincia di Pordenone, all'ARPA FVG – Dipartimento di Pordenone, all'ASS n. 6 "Friuli occidentale" e al Comune di Maniago, con un anticipo di almeno 15 giorni, la messa in esercizio dell'impianto;
- mettere a regime l'impianto entro sei mesi dalla messa in esercizio e comunicare l'avvenuta messa a regime alla Regione FVG, alla Provincia di Pordenone, all'ARPA FVG – Dipartimento di Pordenone, all'ASS n. 6 "Friuli occidentale" e al Comune di Maniago;
- entro 15 giorni dalla data di messa a regime dell'impianto, comunicare alla Regione FVG, alla Provincia di Pordenone, all'ARPA FVG – Dipartimento di Pordenone, all'ASS n. 6 "Friuli occidentale" e al Comune di MANIAGO, i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate per un periodo continuativo di 10 giorni, con almeno due campionamenti effettuati nell'arco di tale periodo, al fine di consentire l'accertamento delle regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite;

SCARICHI IDRICI

Gli scarichi idrici delle acque reflue potranno avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni generali:

a) Sono autorizzati i seguenti scarichi:

Scarico	Tipologia acque scaricate	trattamento	recapito
S1	Acque meteoriche dell'impianto di trattamento di prima pioggia	Decantazione e disoleazione	Fognatura consortile N.I.P.
	spurghi del circuito di raffreddamento indiretto e addolcimento acque		
S2	Meteoriche di seconda pioggia	-	Pozzi perdenti

b) i valori limite di emissione degli scarichi devono essere quelli indicati nella Tab. 3 Allegato 5, alla Parte III del D.Lgs. 152/2006;

c) gli scarichi devono essere accessibili in maniera permanente:

1) per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo con le modalità previste dal D.lgs 152/2006 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla parte terza);

2) in condizioni di sicurezza ed in modo agevole (i dispositivi e manufatti devono essere idonei allo scopo e conformi alle norme sulla sicurezza e igiene del lavoro);

d) la Società dovrà svolgere con la necessaria cura e ripetitività le azioni di manutenzione ai fini del mantenimento del corretto funzionamento del sistema di scarico;

e) sui piazzali non dotati di impianto di captazione e trattamento delle acque di prima pioggia, non potranno essere stoccati materiali o rifiuti che a contatto con l'acqua meteorica possano dare origine a scarichi di acque contaminate;

f) è vietata l'immissione in fognatura di:

1) sostanze infiammabili o esplosive;

2) sostanze che sviluppano gas o vapori tossici;

3) acque reflue contenenti sostanze tossiche (sia in azione diretta che in combinazione con altri prodotti) tali da danneggiare le condutture o da interferire con i processi biologici di depurazione o che comunque possano portare condizioni insalubri, disagiati o di pericolo per l'incolumità delle persone;

4) sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali e l'ambiente sottoposti alle radiazioni;

5) sostanze aggressive (pH inferiore a 4 e superiore a 11);

6) sostanze che nell'intervallo di temperatura 10 °C – 45 °C possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;

7) acque di scarico a temperatura superiore ai 45 °C;

8) sostanze solide, viscoso od oleose in dimensioni e/o quantità tali da causare ostruzioni nelle condotte e/o produrre interferenze con l'appropriato funzionamento di tutto il sistema di fognatura e con i processi di depurazione (per es. bitumi, oli lubrificanti, oli alimentari e grassi, fluidi diatermici, ecc.);

9) acque prelevate da canali per successivo utilizzo irriguo misto con liquami fognari;

10) sostanze cancerogene in ambiente idrico o in concorso con lo stesso, sostanze sconosciute o il cui effetto sull'uomo non sia noto;

- 11) materiali grossolani (ad esempio ma non a esaurimento: immondizie, materiali vegetali, ceneri, stracci, scarti di lavorazione, segatura, residui alimentari anche se di provenienza domestica, assorbenti igienici ed affini, cartoni, sacchi di plastica, piume, materiali di scavo o demolizione ecc.).

Si raccomanda che:

- a) vengano prese, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative di protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata;
- b) sia predisposto, contestualmente alla presentazione della documentazione per il rinnovo dell'autorizzazione, un progetto di misure atte a ridurre i consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo dell'acqua come previsto dall'articolo 98 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

RIFIUTI

Devono essere osservate le disposizioni tecniche e normative che disciplinano la materia.

La Società viene autorizzata all'attività di messa in riserva R13 dei rifiuti pericolosi di cui al codice CER 100315* per un quantitativo massimo di 2250 mc.

La Società viene autorizzata ad effettuare operazioni di messa in riserva R13 e recupero R4 di rifiuti non pericolosi di metalli non ferrosi (alluminio) e loro leghe effettivamente destinati al riutilizzo all'interno dello stabilimento provenienti da industrie metallurgiche, metalmeccaniche e da commercianti di metalli non ferrosi.

descrizione	CER	Q.Ta annua in ingresso [t/a]	Q.Ta massima messa in riserva [t]	Potenzialità del deposito [m ³]	Materiale che si ottiene dal recupero	Rifiuti in uscita
Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi non specificati altrimenti	10 08 99	20.000	1.000	3300	Materia prima secondaria (pari a circa 98% della quantità in ingresso) 24.500 t/a)	Circa 500 t/a
Limature e trucioli di materiali non ferrosi	12 01 03					
Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche non specificati altrimenti	12 01 99					
Imballaggi metallici	15 01 04					
alluminio	17 04 02					
Rifiuti di metalli non ferrosi	19 10 02					
metallo	20 01 40					



Prescrizioni:

- La Società dovrà prendere tutti gli accorgimenti atti a minimizzare eventuali dispersioni in atmosfera di polveri o materiali leggeri facilmente trasportabili dal vento;
- La Società dovrà tenere l'impianto, le attrezzature di controllo e di servizio in buono stato di manutenzione attraverso controlli ed interventi periodici;
- La Società dovrà eseguire almeno annualmente una verifica del buono stato di conservazione delle pavimentazioni cementate ed effettuare le manutenzioni in presenza di eventuali fessurazioni;
- Il settore Z1 di stoccaggio dei rifiuti dovrà essere identificato e contrassegnato in modo inequivocabile attraverso un'apposita segnaletica riportante anche il codice CER del rifiuto;
- In caso di chiusura dell'impianto la Società dovrà provvedere all'allontanamento di tutti i rifiuti presenti sull'area ripristinando lo stato dei luoghi secondo le previsioni urbanistiche;
- dovrà essere accuratamente evitata la promiscuità tra le aree destinate al deposito delle materie prime e le aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nell'impianto;
- qualora il deposito temporaneo dei rifiuti liquidi avvenga in contenitori privi di sistema di doppia tenuta, il contenimento degli sversamenti accidentali dovrà essere affidato ad un bacino di contenimento di idonee caratteristiche e dimensioni.

RUMORE

Nelle more della predisposizione della zonizzazione acustica da parte del Comune di Maniago, la Società dovrà rispettare i limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 nel periodo diurno (dalle ore 06:00 alle ore 22:00) e nel periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00).

PRESCRIZIONI VARIE

La Società dovrà evitare il ristagno d'acqua nei rottami posizionati nell'apposito parco esterno durante il periodo estivo al fine di evitare la proliferazione di *Aedes albopictus* (zanzara tigre)."

Art. 4 - L'Allegato C, al decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 2196 del 27 ottobre 2009, viene sostituito dal seguente:

“ALLEGATO C

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il piano di monitoraggio e controllo stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore e l'attività svolta dalle Autorità di controllo.

I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato e tenuti presso l'impianto a disposizione delle Autorità di controllo.

Le metodiche di campionamento dovranno essere le più aggiornate e dovranno essere preventivamente concordate con l'ARPA.

DISPOSIZIONI GENERALI

Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

Funzionamento dei sistemi

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

Guasto, avvio e fermata

In caso di guasto agli impianti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 48 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Azienda per i Servizi Sanitari, all'ARPA FVG e al Consorzio N.I.P.

Il Gestore è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate a ridurre al minimo le emissioni durante fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'A.I.A., dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'Azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato e tenuti a disposizione presso l'opificio, anche in conformità al disposto dei punti 2.7-2.8 dell'Allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, per le emissioni in atmosfera.

Accesso ai punti di campionamento

La Società dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- a) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
- b) pozzetti di campionamento degli scarichi idrici
- c) punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento
- d) aree di stoccaggio di rifiuti
- e) pozzo di approvvigionamento idrico.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve impegnarsi a conservare per un periodo di almeno 6 anni con idonee modalità i risultati analitici dei campionamenti prescritti.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati ad ARPA FVG, Regione, Provincia, Comune e ASS competenti con frequenza semestrale.


Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette alla Regione, Provincia, Comune, ASS, ARPA FVG e Consorzio N.I.P. una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella Tabella 1 sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab. 1– Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano

Soggetti		Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	FONDERIE PANDOLFO S.r.l.	GIANFRANCO PANDOLFO
Società terze contraenti	Ditte esterne incaricate di effettuare i campionamenti e le analisi identificate da comunicazione dell'Azienda	Come identificati da comunicazione dell'Azienda
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da Inquinamento Atmosferico, Acustico ed Elettromagnetico della Regione FVG
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento di Pordenone



ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte la attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di società terze contraenti.

PARAMETRI DA MONITORARE

Aria

Nella tabella 2 vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

Tab. 2 - *Inquinanti monitorati*

Parametri	Punti di emissione					Frequenza controllo		Metodi
	E1	E2	E4	E7	E8	continuo	discontinuo	
Monossido di carbonio (CO)	x	x					annuale	Metodiche CEN, ISO, UNI, UNICHIM, EPA o altre pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali (art. 271 comma 2 D.Lgs. 152/06)
Composti organici volatili (COV)	x						annuale	
Ossidi di azoto (NO _x)	x	x					annuale	
Ossidi di zolfo (SO _x)	x						annuale	
Policlorodibenzodiossine (PCDD) + Policlorodibenzofurani (PCDF)	x						semestrale	
Cloro e composti inorganici	x						annuale	
Fluoro e composti inorganici	x						annuale	
Olii come nebbie oleose				x			annuale	
Polveri totali	x		x	x	x		annuale	

Per quanto riguarda il punto di emissione E8, in alternativa all'effettuazione dei campionamenti delle emissioni, il rispetto dei limiti di emissione potrà essere dimostrato anche mediante la documentazione attestante la corretta manutenzione dei sistemi di filtrazione, come da indicazioni del costruttore.

Nella tabella 3 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento per garantirne l'efficienza.

Tab. 3 - *Sistemi di trattamento fumi*

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E1	Ciclone		A valle della filtrazione	semestrale	Sistema informatico
	Neutralizzatore		A valle della filtrazione	semestrale	Sistema informatico
	Adsorbitore a carboni attivi	Carboni attivi	A valle della filtrazione	semestrale	Sistema informatico
	Filtro a maniche	Tele filtranti (annuale)	A valle della filtrazione	In continuo con allarme	Sistema informatico

Nella tabella 4 vengono riportati i controlli da effettuare sulle emissioni diffuse e fuggitive.

Tab. 4 - Emissioni diffuse e fuggitive

Descrizione	Origine (punto di emissione)	Modalità di prevenzione	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Carico delle materie prime nel forno di fusione	Apertura della porta	Cappa di aspirazione attivata all'apertura della porta	Interblocco apertura serranda / apertura porte forno	Ad ogni apertura della porta del forno	Registro allarmi
Operazioni di scorifica nel forno di fusione e nel forno di attesa					

Acqua

Nella tabella 5 vengono specificati per ciascuno scarico e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare:

Tab. 5 – Inquinanti monitorati:

	S1	S2	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
			Continuo	Discontinuo	
pH	X	X		Semestrale	Metodiche derivate da CNR-IRSA, EPA, ISO, ASTM, etc.
Solidi sospesi totali	X	X		Semestrale	
COD	X	X		Semestrale	
BOD	X	X		Semestrale	
Idrocarburi totali	X	X		Semestrale	
Materiali sedimentabili	X	X		Semestrale	

Nella tabella 6 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di depurazione per garantirne l'efficienza.

Tab. 6 – Sistemi di depurazione

Punto emissione	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi di controllo	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
S1	Decantazione e disoleazione	-	nessuno	Pozzetto di scarico	quindicinale	registro

Rumore

Nella tabella 7 vengono riportati l'indicazione della frequenza e dei recettori presso i quali deve essere eseguita l'indagine acustica.

Tab. 7 – Verifica d'impatto acustico

Previsione di verifiche di inquinamento acustico	
Frequenza	quadriennale
Recettori	Come individuati nella tavola 16/A "Allegato 8-A Planimetria generale sorgenti sonore" allegata alla domanda di A.I.A. citata in premessa

Entro sei mesi dalla approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica di cui all'articolo 23 della L.R.16 del 18 giugno 2007, ed ogniqualvolta si realizzino modifiche agli impianti o interventi che possano influire sull'immissione di rumore nell'ambiente esterno, dovranno essere eseguite misure fonometriche presso il perimetro dello Stabilimento, nelle postazioni di misura individuate nella tabella 7, al fine dell'eventuale adeguamento dei livelli di emissione sonora.

I rilievi dovranno essere eseguiti in accordo con quanto previsto dalle norme tecniche contenute nel DM 16 marzo 1998; i risultati dovranno riportare, oltre ai puntuali parametri di rumore indicati dalla vigente normativa in acustica, anche i grafici relativi all'andamento temporale delle misure esperite e gli spettri relativi all'analisi in frequenza per bande in terzi di ottava lineare.

Il tempo di misura deve essere rappresentativo dei fenomeni acustici osservati, tenendo in considerazione, oltre che le caratteristiche di funzionamento dell'impianto, anche le condizioni meteorologiche del sito; nel caso di misure effettuate con la tecnica di campionamento si dovranno seguire le indicazioni presenti nelle norme di riferimento internazionale di buona tecnica (norme UNI serie 11143, UNI 9884, UNI 10855).

I rilievi dovranno essere eseguiti a cura di un tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 commi 6, 7 e 8, della Legge 447/1995.

Rifiuti

Nelle tabelle 8 e 9 viene riportata la gestione dei rifiuti in ingresso e in uscita .

Tab. 8 – Controllo rifiuti in ingresso

Rifiuti controllati Cod. CER	Metodo di smaltimento/recupero	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
10 08 99 12 01 03 12 01 99 15 01 04 17 04 02 19 10 02 20 01 40	Attività di messa in riserva R13 e Recupero di materia R4 di metalli non ferrosi (alluminio) e loro leghe	visivo	Ad ogni spedizione	Sistema informatico

Tab. 9 – Controllo rifiuti in uscita

Rifiuti controllati Cod. CER	Metodo di smaltimento/recupero	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
tutti	Conferimento a smaltitori autorizzati secondo i CER di appartenenza	visivo	Ad ogni spedizione	Sistema informatico



GESTIONE DELL'IMPIANTO

Controllo e manutenzione

Nelle tabelle 10 e 11 vengono specificati i sistemi di controllo sui macchinari (sia per il monitoraggio dei parametri operativi che di eventuali perdite) e gli interventi di manutenzione ordinaria da effettuare.

Tab. 10 – Controlli sui macchinari

Apparato	Parametri				Perdite	
	Controllo	Frequenza dei controlli	Fase	Modalità	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli
Impianto di abbattimento emissione E1	Presenza di polveri al camino E1	<i>continuo</i>	Regime (fermata di uno solo dei due filtri a maniche)	Automatico con allarme	Polveri inerti	Sistema informatico
Disoleazione / Decantazione S1	Presenza di oli o solidi sospesi	<i>settimanale</i>	regime	visiva	Oli e solidi sospesi	Registro cartaceo

Tab. 11 – Interventi di manutenzione ordinaria

Apparato	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione delle manutenzioni
Impianto di abbattimento emissioni E1	<i>Sostituzione delle maniche filtranti</i>	Secondo le indicazioni del costruttore	Registro cartaceo

Controlli sui punti critici

Nelle tabelle 12 e 13 vengono evidenziati le specifiche del controllo e gli interventi di manutenzione che devono essere effettuati, su dotazioni significative dell'impianto.

Tab. 12- Punti critici degli impianti e del processo produttivo

Apparato	Parametri				Perdite	
	Parametri	Frequenza controlli	Fase	Modalità	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli
Forno di fusione	Stato del refrattario	annuale	arresto	Visivo e strumentale	nessuna	Registro di manutenzione
Ventilatori di coda emissione E1	Rumorosità, vibrazioni	settimanale	regime	Visivo e strumentale	nessuna	Registro di manutenzione

Tab. 13 – Interventi di manutenzione sui punti critici

Apparato	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli
Forno di fusione	vari	Secondo le indicazioni del costruttore	Registro di manutenzione
Ventilatori di coda emissione E1	vari	Secondo le indicazioni del costruttore	Registro di manutenzione

Are di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Nella tabella 14 vengono indicati la metodologia e la frequenza delle prove di tenuta da effettuare sulle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale).

Tab. 14 – Aree di stoccaggio

Struttura contenim.	Contenitore			Bacino di contenimento		
	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione
Vasche di accumulo acque di prima pioggia	Visivo dell'integrità	mensile	Registro	-	-	-
Piazzale deposito rottame di alluminio selezionato	-	-	-	Visivo dell'integrità	mensile	Registro

Indicatori di prestazione

La Società dovrà monitorare gli indicatori di performance indicati in tabella 15 e presentare all'autorità di controllo, entro il 30 aprile di ogni anno, un allegato grafico con l'indicazione dell'andamento degli indicatori monitorati.

Tab. 15- Monitoraggio degli indicatori di prestazione ambientale

Indicatore	Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento	Modalità di registrazione
Consumo specifico energia elettrica	KW/t _{pf}	Consumo energia elettrica/tonnellate di prodotto finito	trimestrale	registro cartaceo
Consumo specifico acqua	m ³ /t _{pf}	Consumo acqua/tonnellate di prodotto finito	trimestrale	
Consumo specifico di metano	m ³ /t _{pf}	Consumo metano/tonnellate di prodotto finito	trimestrale	
Consumo specifico reagenti depurazione camino E1	kg/t _{pf}	Consumo reagenti/tonnellate di prodotto finito	trimestrale	

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'Ente di controllo, come identificato in Tabella 1, effettua, con oneri a carico del Gestore dell'impianto, quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli Allegati IV e V, al D.M. 24 aprile 2008, secondo le frequenze stabilite in Tabella 16, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del D.M. 24 aprile 2008, che qui di seguito si riportano:

- a) verifica del corretto posizionamento, funzionamento, taratura manutenzione degli strumenti;
- b) verifica delle qualifiche dei soggetti incaricati di effettuare le misure previste nel Piano di monitoraggio;
- c) verifica della regolare trasmissione dei dati;
- d) verifica della rispondenza delle misure eseguite in regime di autocontrollo ai contenuti dell'autorizzazione;
- e) verifica presso lo stabilimento dell'osservanza delle prescrizioni impiantistiche contenute nell'autorizzazione;
- f) prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni.

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività sopraccitata, la Società dovrà comunicare al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competente per territorio, almeno 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della Ditta esterna incaricata.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato d.m. 24 aprile 2008, devono essere determinati, dal Gestore dell'impianto, secondo il vigente tariffario generale dell'ARPA.

Tabella 16- Attività dell'ente di controllo.

Tipologia di intervento	Componente ambientale interessata	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano (cinque anni)
Verifica delle prescrizioni (Allegato IV al D.M. 24 aprile 2008)	Aria	Terzo e quinto anno	2
	Acqua	Terzo e quinto anno	2
	Rifiuti	Terzo e quinto anno	2
	Clima acustico	In corrispondenza di ogni modifica degli impianti	-
Campionamento e analisi (Allegato V, al D.M. 24 aprile 2008)	Aria -camino E1 -CO, NOx, SOx, Polveri totali, COV	Annuale	5
	Acqua	-	-



Art. 5 - Rimangono valide ed immutate, per quanto compatibili con il presente provvedimento, tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nel citato decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici n. 2196 del 27 ottobre 2009.

Trieste, **5 OTT. 2011**



DIRETTORE DEL SERVIZIO
dott. ing. Pierpaolo Gubertini



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	s.tutela.inquin@regione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 fax + 39 040 377 4513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n. 2196

ALP.10 - PN/AIA/78

D.Lgs. n. 59/2005. Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio di un impianto di produzione billette in lega di alluminio, di cui al punto 2.5, lettera b), dell'Allegato I al d.lgs 59/2005 "Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli".

Società FONDERIE PANDOLFO S.R.L.

IL DIRETTORE

Visto il Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

Considerato che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal succitato d.lgs. 59/2005, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato IV al d.lgs. medesimo, delle informazioni diffuse ai sensi dell'art. 14, comma 4, del d.lgs. e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2005, con il quale sono state emanate le linee guida per alcune attività elencate nell'allegato I al d.lgs. 59/2005;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Visto il Decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180 – Decreto convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 2007, n. 243 . – Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie;

Visto il Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4 riguardante "Ulteriori disposizioni correttive ed

integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 16, recante "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo;

Vista la Legge regionale n. 11 del 4 giugno 2009, (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici), al cui articolo 3 vengono stabilite disposizioni in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la domanda del 12 settembre 2008, con la quale la Società FONDERIE PANDOLFO S.R.L. con sede legale in Padova, Galleria Berchet, 4, ha chiesto, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.lgs n. 59/2005, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio di un nuovo impianto di produzione billette in lega di alluminio, di cui al punto 2.5, lettera b), dell'Allegato I al d.lgs 59/2005 "Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli", sito in Comune di Maniago (PN), via Ponte Giulio;

Vista la nota prot. n. ALP.10-26979-PN/AIA/78 del 24 settembre 2008, con la quale il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato Servizio competente, ha comunicato alla Società, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del d.lgs 59/2005, l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla domanda di cui sopra;

Vista la nota prot. n. ALP.10-26983-PN/AIA/78 del 24 settembre 2008, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Maniago (PN), alla Provincia di Pordenone, all'ARPA FVG, all'ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone e all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", tutta la documentazione riguardante la richiesta di autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Società;

Considerato che la Società ha provveduto alla pubblicazione, sul quotidiano "Il Gazzettino" del 8 ottobre 2008, dell'annuncio previsto all'art. 5, comma 7 del d.lgs 59/2005;

Considerato, altresì, che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del d.lgs 59/2005;

Vista la nota del 4 dicembre 2008, con la quale la Società ha trasmesso la dichiarazione del Gestore dell'impianto asseverata presso il Tribunale di Padova e la quietanza riguardante il pagamento dell'attività istruttoria relativa all'impianto stesso;

Visto il Verbale della prima seduta della Conferenza di servizi, svoltasi in data 25 febbraio 2009, dal quale risulta che:

- viene illustrata l'attività dello stabilimento in argomento;

- il rappresentante dell'ARPA chiede alla Società di:

1) predisporre una tabella riassuntiva in cui vengano specificate le BAT corrispondenti ad

ogni capitolo della relazione tecnica;

2) fornire precisazioni riguardo gli scarichi idrici delle torri evaporative e le acque di dilavamento piazzali e delle zone di stoccaggio rottami e dei rifiuti, con particolare riferimento al trattamento delle acque di prima pioggia;

3) georeferenziare e rappresentare sulla cartografia i pozzetti di campionamento con coordinate Gauss-Boaga;

4) specificare il tipo di cemento utilizzato per le opere controterra, con particolare riferimento alla presenza di cromo esavalente;

5) specificare quali accorgimenti adotterà o intende adottare per il risparmio idrico;

- il rappresentante della Provincia di Pordenone illustra le richieste integrative, formulate con apposita nota, che viene consegnata in sede di Conferenza di servizi;

- il rappresentante del Comune di Maniago chiede alla Società di effettuare un monitoraggio acustico del sito dello stabilimento prima dell'inizio delle attività produttive e di presentare richiesta di classificazione per le industrie insalubri;

- la Conferenza di servizi stabilisce che la Società dovrà trasmettere, entro 60 giorni dalla ricezione del verbale della Conferenza stessa, 8 copie di un testo coordinato contenente le integrazioni richieste e conviene di aggiornare i propri lavori, in attesa di tale documentazione;

Vista la nota prot. n. 14948/ISP. del 26 febbraio 2009, con la quale l'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" ha formulato una prescrizione in merito alla modalità di stoccaggio dei rottami;

Vista la nota del 8 aprile 2009, pervenuta il 10 aprile 2009, con la quale la Società ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi;

Vista la nota prot. n. ALP.10-11060-PN/AIA/78 del 17 aprile 2009, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Maniago (PN), alla Provincia di Pordenone, all'ARPA FVG, all'ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", all'A.A.T.O. Occidentale e al Consorzio Nucleo Industrializzazione della Provincia di Pordenone, la suddetta documentazione integrativa;

Visto il Verbale della seconda seduta della Conferenza di servizi, svoltasi in data 14 luglio 2009, dal quale risulta che:

- il rappresentante della Regione dà lettura della Relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente; sulla base delle indicazioni fornite dagli Enti partecipanti;

- il rappresentante dell'ARPA consegna la nota prot. n. 3424/09/SA-PA/26 del 14 luglio 2009, di cui viene data lettura;

- il rappresentante della Provincia di Pordenone chiede alla Società di specificare se le acque di seconda pioggia possono essere contaminate da sostanze inquinanti;

- la Società chiarisce che non esiste la possibilità di contaminazione delle acque di seconda pioggia e il rappresentante della Provincia ritiene esaustivo tale chiarimento;

- la Conferenza di servizi chiede alla Società di trasmettere all'ARPA, non appena disponibile, la scheda di sicurezza relativa alla materia prima "olio da taglio";

- il rappresentante della Provincia di Pordenone consegna la nota del 14 luglio 2009, di cui viene data lettura;

- la Società dichiara che l'attività R13 non ricade nell'ambito di applicazione della Parte II del d.lgs 152/2006;

- la Conferenza di servizi modifica ed integra la Relazione istruttoria sulla base delle osservazioni dei rappresentanti degli Enti partecipanti;

- la Conferenza di servizi approva la Relazione istruttoria come modificata ed integrata dalla Conferenza stessa;

Preso Atto che l'AATO "Occidentale" e il Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone, non hanno partecipato alla seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 14 luglio 2009;

Vista la nota prot. n. ALP.10-18978-PN/AIA/78 del 15 luglio 2009, con la quale il Servizio competente ha inviato il Verbale della seconda seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 14 luglio 2009;

Considerato che ai sensi dell'articolo 22 ter, comma 9, della l.r. 7/2000, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione precedente, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso a norma dell'articolo 22 quater, comma 1, ovvero, nello stesso termine, non abbia impugnato la determinazione conclusiva della Conferenza di servizi;

Preso Atto che la richiesta di autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Società si riferisce ad un impianto di nuova costruzione e che lo stesso non è stato oggetto di alcuna specifica autorizzazione settoriale;

Ritenuto pertanto che il presente provvedimento comprenda:

- l'autorizzazione alle emissioni di fumi in atmosfera relativamente ai punti E1 (trattamento fumi forno fusorio, forno di attesa, aspirazione cappe e sfiato degasaggio), E2 (forno di omogeneizzazione), E4 (aspirazione taglio teste billette), E7 (aspirazione postazione saldatura) ed E8 (sfiato silo calce);
- l'autorizzazione allo scarico nella fognatura consortile N.I.P. delle acque meteoriche dell'impianto di trattamento di prima pioggia e degli spurghi del circuito di raffreddamento indiretto e addolcimento acque (scarico S1) e allo scarico in pozzi perdenti delle acque meteoriche di seconda pioggia (scarico S2);
- l'autorizzazione all'attività di messa in riserva R13 dei rifiuti pericolosi di cui al codice CER 100315*, per un quantitativo massimo di 2250 mc;

Ricordato che ai sensi dell'art. 9, comma 4, del d.lgs. 59/2005, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è effettuato, dal Servizio competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, quando intervengano le condizioni indicate ai punti a), b), c) e d), del comma medesimo;

Ricordato che ai sensi dell'art. 5, comma 11, del d.lgs. 59/2005, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio del presente decreto, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può chiedere alla Regione di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, come previsto all'art. 9, comma 4, del d.lgs. medesimo;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa normativamente richiesta e acquisita agli atti;

Visto l'articolo 90, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2008, n. 1580 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico,

acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - E' concessa, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio di un nuovo impianto di produzione billette in lega di alluminio, di cui al punto 2.5, lettera b), dell'Allegato I al d.lgs 59/2005 "Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli", da installarsi in Comune di Maniago (PN), via Ponte Giulio, da parte della Società FONDERIE PANDOLFO S.R.L. con sede legale in Padova, Galleria Berchet, 4.

Art. 2 - L'autorizzazione di cui all'articolo 1 comprende:

- l'autorizzazione alle emissioni di fumi in atmosfera relativamente ai punti E1 (trattamento fumi forno fusorio, forno di attesa, aspirazione cappe e sfiato degasaggio), E2 (forno di omogeneizzazione), E4 (aspirazione taglio teste billette), E7 (aspirazione postazione saldatura) ed E8 (sfiato silo calce);
- l'autorizzazione allo scarico nella fognatura consortile N.I.P. delle acque meteoriche dell'impianto di trattamento di prima pioggia e degli spurghi del circuito di raffreddamento indiretto e addolcimento acque (scarico S1) e allo scarico in pozzi perdenti delle acque meteoriche di seconda pioggia (scarico S2);
- l'autorizzazione all'attività di messa in riserva R13 dei rifiuti pericolosi di cui al codice CER 100315*, per un quantitativo massimo di 2250 mc.

Art. 3 - La durata dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 è fissata in 5 (cinque) anni dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Art. 4 - La Società applica, per la gestione dell'impianto, le migliori tecnologie disponibili, come riportate nell'**Allegato A** al presente decreto, rispetta i limiti e le prescrizioni specificati nell'**allegato B** al presente decreto, ed adotta il Piano di monitoraggio e controllo indicato nell'**allegato C** al decreto stesso.

Art. 5 - Per quanto non esplicitamente espresso nel presente atto, il gestore deve applicare quanto previsto dal d.lgs 152/2006 e dalle pertinenti MTD pubblicate con il D.M. 31/01/2005.

Art. 6 - Qualora la Società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del d.lgs. 59/2005.

Art. 7 - La Società, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del d.lgs. 59/2005, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, ne dà comunicazione al

Servizio competente, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 16, comma 4, del d.lgs. medesimo.

Art. 8 - L'ARPA accerta, secondo quanto previsto e programmato dalla presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 59/2005, il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, la regolarità dei controlli a carico del gestore, la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite di emissione e l'ottemperanza, da parte del gestore, degli obblighi di comunicazione.

Art. 9 - L'ARPA comunica al Servizio competente, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del d.lgs. 59/2005, gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 10 - Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del d.lgs. 59/2005, comunica, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del d.lgs. medesimo, tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche all'Amministrazione regionale.

Art. 11 - La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 11, comma 9, del d.lgs. 59/2005, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 16 del d.lgs. medesimo.

Art. 12 - La Società provvede, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d.m. 24 aprile 2008, a calcolare la tariffa relativa all'attività di controllo di ARPA, sulla base di quanto stabilito negli allegati IV e V, al decreto ministeriale medesimo e all'articolo 3 della l.r. 11/2009 e a versare la tariffa stessa, secondo le modalità previste al citato comma 1, che qui di seguito vengono indicate:

- a) prima della comunicazione prevista dall'articolo 11, comma 1, del d.lgs. 59/2005, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;
- b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione ad ARPA FVG – Direzione centrale e al Dipartimento provinciale di ARPA e trasmettendo la relativa quietanza alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e elettromagnetico.

Art. 13 - Il gestore dello stabilimento è tenuto, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del d.m. 24 aprile 2008, al pagamento, in caso di ritardo nell'effettuazione del versamento di cui all'articolo 12 del presente decreto, fatta salva l'applicazione, ove pertinente, delle misure di cui all'articolo 11, comma 9 del d.lgs. 59/2005 e delle sanzioni previste dall'articolo 16, commi 2 e 6 del decreto legislativo medesimo, degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'art. 6, commi 1 e 4 del d.m. 24 aprile 2008.

Art. 14 - Il gestore dello stabilimento, in caso di chiusura definitiva dell'impianto, deve, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del d.m. 24 aprile 2008, dare tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale dell'ARPA al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il gestore è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi previsti all'articolo


12 del presente decreto.

Art. 15 - Al fine della consultazione del pubblico, i documenti, gli atti inerenti il procedimento, copia della presente autorizzazione ed i risultati del controllo delle emissioni, sono depositati presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, sito in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

Trieste, **27 OTT. 2009**



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
dot. Ing. Pierpaolo Gubertini



ambd2

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il sito su cui sorgerà l'impianto in oggetto è ubicato in una zona pianeggiante nel comune di MANIAGO, si sviluppa in un'area complessiva di circa 47.137 mq ed è classificato dal vigente P.R.G.C. come zona D1.1 – "ZONA INDUSTRIALE DI INTERESSE REGIONALE".

Nell'area attorno allo stabilimento entro il raggio di un chilometro dal confine dello stabilimento sono presenti, altre attività produttive, abitazioni isolate, la S.S. 251 e la S.S. 464 e zone agricole ai margini della Z.I.P.R.. Lo stabilimento è servito da fognatura e acquedotto consortili N.I.P., da un elettrodotto di potenza maggiore o uguale a 15kW e da un metanodotto.

Nell'area attorno allo stabilimento non sono presenti scuole, ospedali, impianti sportivi o ricreativi, corpi idrici di superficie, opere di presa idrica destinate al consumo umano, riserve o parchi naturali.

CICLO PRODUTTIVO

Lo stabilimento svolgerà l'attività di fusione di pani di alluminio e rottami di alluminio selezionati per la produzione di billette in lega di alluminio.

Il ciclo produttivo inizia con la ricezione e messa in riserva dell'alluminio primario in pani e di sfridi e rottami di alluminio.

L'alluminio primario e di recupero, verrà fuso in un forno a doppia camera alimentato a gas metano, dove verranno altresì aggiunti gli elementi richiesti per la preparazione delle leghe di alluminio desiderate. La lega di alluminio fusa subirà quindi un processo di affinazione e degasaggio per poi essere inviato alla macchina di colata, raffreddata mediante torri evaporative. Le billette prodotte dalla macchina di colata verranno quindi tagliate e inviate ad un forno di riscaldamento per l'eliminazione delle autotensioni derivanti dal processo di raffreddamento subito durante la colata per poi essere raffreddate gradualmente in un forno di mantenimento.

Le billette così prodotte verranno quindi stoccate a magazzino in attesa della spedizione.

ENERGIA

L'energia termica verrà fornita dalla combustione di gas metano e sarà utilizzata per le operazioni di fusione e di omogeneizzazione delle leghe di alluminio.

Consumo di energia elettrica in tutte le fasi di produzione sarà pari a circa 8.881 MWh.

Il bilancio energetico stimato dell'intero stabilimento è riportato nella seguente tabella

Consumo energetico previsto		
Consumi totali	Energia elettrica	Gas metano
Tutte le attività	8.881 MWh	6.140.000 Nmc

EMISSIONI

Emissioni convogliate in atmosfera

All'interno dell'attività IPPC saranno presenti 5 punti di emissione ricadenti nel campo di applicazione del D.lgs. 152/06

Nella seguente tabella si riportano i punti di emissione presenti:

Rif.	descrizione	Trattamento	Emissioni caratteristiche
E1	Impianto di fusione	Ciclone+Neutralizzatore+Adsorbitore a carboni attivi+Filtro a maniche	NOx; polveri; HCl; HF; PCDD/PCDF; CO;C.O.V.N.M.
E2	Impianto di omogeneizzazione	-	NOx; CO
E3	Centrale termica a metano	Non soggetto ad autorizzazione (art. 269, comma 14, Dlgs 152/2006)	
E4	Aspirazione taglio teste billette	Ciclone	polveri
E5	Aspirazione vapore machina di colata	Non soggetto ad autorizzazione	
E6	Gruppo elettrogeno	Non soggetto ad autorizzazione	
E7	Aspirazione saldatura	-	polveri
E8	Sfiato Silo calce	Filtro a maniche	polveri

Emissioni diffuse e fuggitive

Per prevenire le emissioni diffuse e fuggitive legate alle operazioni di caricamento del forno fusorio o del forno di attesa, oppure durante le operazioni di scorifica, verranno adottati i seguenti accorgimenti:

- Caricatrice del rottame alla fusione montata su rotaie, a tenuta e collegata all'aspirazione emissioni fuggitive;
- Sistema di cappe di aspirazione sistemato sopra tutte le aperture degli apparecchi della fusione.

Scarichi idrici

All'interno dell'attività non saranno presenti scarichi di acque di processo. saranno invece presenti due linee di scarico in fognatura consortile di cui:

- Una Linea di scarico in fognatura consortile di acque provenienti dagli spurghi del circuito di raffreddamento indiretto (ciclo chiuso)
- Una Linea di scarico in fognatura consortile di acque meteoriche di dilavamento piazzali provenienti dall'impianto di trattamento acque di prima pioggia

Le acque meteoriche di dilavamento tetti e le acque di seconda pioggia verranno disperse al suolo mediate pozzi perdenti.

Emissioni sonore

Lo stabilimento svolgerà la propria attività a ciclo continuo su tre turni giornalieri.

Le principali sorgenti acustiche saranno costituite dai ventilatori del sistema di trattamento fumi, dalle torri evaporative, dalla movimentazione dei rottami con pala gommata e dagli automezzi in ingresso e in uscita.

Nelle more dell'adozione da parte del comune di MANIAGO di un piano di zonizzazione acustica, si applicheranno i limiti stabiliti dal DPCM 1/3/1991 congruenti con la classificazione del sito quale zona esclusivamente industriale.

I valori massimi di immisione previsti presso i recettori posti lungo il perimetro dello stabilimento saranno non superiori a 65,2 dB(A) nel periodo diurno e non superiori a 52,8 dB(A) nel periodo notturno.

Produzione di rifiuti

All'interno del ciclo produttivo e nelle operazioni di manutenzione saranno prodotti all'incirca 4532 tonnellate/anno di rifiuti pericolosi e 45 tonnellate/anno di rifiuti non pericolosi

Descrizione	Codice CER	Stato fisico	Quantità
Schiumature pressate della produzione secondaria	10 03 15*	Solido non polverulento	4400 ton
Polveri trattamento fumi	10 03 23*	Solido polverulento	110 ton
Rifiuti del trattamento in loco degli effluenti	10 03 27*	Fangoso	2 ton
Scarti di oli per motori ingranaggi e lubrificazione	13 02 05*	Liquido	4 ton
Acque oleose di condensa	13 05 07*	Liquido	15 ton
Tubi fluorescenti	20 01 21*	Solido non polverulento	0,1 ton
Vernici, inchiostri, adesivi, resine contenenti sostanze pericolose	08 01 11*	solido	0,4 ton
Batterie al piombo usate	16 06 01*	solido	0,5 ton
Imballaggi in carta e cartone	15 01 01	Solido non polverulento	10 ton
Imballaggi in plastica	15 01 02	Solido non polverulento	5 ton
Imballaggi in legno	15 01 03	Solido non polverulento	10 ton
Imballaggi metallici	15 01 04	Solido non polverulento	10 ton
Assimilabili a R.S.U.	20 00 00	Solido non polverulento	10 ton

All'interno dello stabilimento saranno presenti le seguenti zone di stoccaggio rifiuti:

#	descrizione	CER	modalità	Volume m ³
Z1	Schiumature pressate della produzione secondaria	100315*	Sfuse al coperto	2250
Z2	Polveri da impianto trattamento emissioni	100323*	Big-Bag in zona coperta	50
Z3	Residui fangosi ed oleosi trattamento acque reflue	100327* 130208*	Fusti e serbatoi posti entro bacino di contenimento sotto tettoia	
	Rifiuti pericolosi		In contenitori chiusi posti entro bacino di contenimento sotto tettoia	
Z4	Imballaggi in carta cartone	150101	In cassonetti o cassoni scarrabili	
Z5	Imballaggi in plastica	150102	In cassonetti o cassoni scarrabili	
Z6	Imballaggi in legno	150103	In cassonetti o cassoni scarrabili	
Z7	imballaggi in metallo	150104	cassoni scarrabili sotto tettoia	
Z8	Assimilabili a R.S.U.	200000	In cassonetti per raccolta differenziata	

La Società ha dichiarato di volersi avvalere delle disposizioni sul deposito temporaneo previste dall'art. 183 del D.Lgs 152/06.

BONIFICHE AMBIENTALI

L'area su cui sorgerà lo stabilimento non è stata inclusa tra le aree per cui sono richiesti interventi di bonifica ai sensi del D.M. 471/99.

IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI

Per tipologia e quantità di materiali trattati e stoccati, l'impianto non sarà soggetto agli obblighi previsti dal D.Lgs 334/99 agli articoli 6, 7 e 8.



ALLEGATO A

MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI

Il gestore dichiara che all'interno dello stabilimento vengono adottate le seguenti MTD:

MTD	Note	applicazione
MATERIE PRIME		
Utilizzo di pretrattamenti specifici in funzione della materia prima utilizzata al fine di rimuovere la frazione oleosa o il rivestimento eventualmente presente sul rottame o per separare l'ossido dal metallo (uso di essiccatori o decoater)	I rottami saranno acquistati da recuperatori autorizzati e dovranno presentare caratteristiche conformi alle UNI EN	Non pertinente
Adozione di ulteriori tecniche di pretrattamento quali granulazione, separazione selettiva dei vari metalli mediante tecniche di flottazione a mezzo denso o ad aria, separazione magnetica della frazione ferrosa	I rottami saranno acquistati da recuperatori autorizzati e dovranno presentare caratteristiche conformi alle UNI EN	Non pertinente
Trattamento delle schiumature mediante macinazione con l'utilizzo di adeguato sistema di aspirazione ed abbattimento delle polveri	Le schiumature non sono comprese tra le materie prime impiegate	Non pertinente
Utilizzo di sistemi di stoccaggio e manipolazione delle polveri tali da prevenire la formazione di emissioni	I materiali in polvere (calce, carbone attivo, Sali scarificanti, cloruro sodico) saranno stoccati e movimentati con contenitori o sistemi a tenuta	applicata

MTD	Note	applicazione
STOCCAGGIO		
Utilizzo di sistemi di stoccaggio dei liquidi in contenitori stagni; la capacità di contenimento in caso di fuoriuscite deve essere pari a quella del serbatoio più voluminoso	Deposito di liquidi (gasolio) e di rifiuti liquidi dotati di vasche di contenimento impermeabilizzate	applicata
Le aree di stoccaggio dovrebbero essere progettate in maniera tale che eventuali perdite dalla parte superiore dei serbatoi e dai punti di erogazione siano intercettate e raccolte nel contenitore	Deposito di liquidi (gasolio) e di rifiuti liquidi dotati di vasche di contenimento impermeabilizzate	applicata
Prevedere inoltre sistemi automatici che prevengono l'eccessivo riempimento dei serbatoi	Non saranno presenti fasi di riempimento automatico di serbatoi	Non pertinente
L'acido solforico e gli altri materiali reattivi dovrebbero essere stoccati in serbatoi a doppia parete o in serbatoi inseriti in contenitori chimicamente resistenti ed aventi la stessa capacità	Non saranno presenti serbatoi di acidi o di materiali reattivi	Non pertinente

MTD	Note	applicazione
È consigliato l'utilizzo di apparecchi per la verifica di eventuali perdite collegati a sistemi di allarme	Non si prevedono condizioni di opportunità di utilizzo	Non pertinente
Se esiste il pericolo di contaminazione della falda l'area di stoccaggio deve essere impermeabile e resistente alla tipologia di materiale stoccato	Tutte le aree di stoccaggio, strade e piazzali, saranno realizzate in battuto di calcestruzzo	applicata
Sostanze incompatibili dovrebbero essere segregate e ove necessario si dovrebbe fare uso di gas inerte	Non saranno presenti sostanze tra loro incompatibili	Non pertinente
Stoccare il materiale che può rilasciare olio su aree pavimentate dotate di cordoli o altri dispositivi di contenimento	I rottami costituiti da torniture saranno stoccati al coperto, in area impermeabile, cordonata e dotata di pozzetto cieco di raccolta di eventuali colaticci	applicata
Utilizzare metodi di trattamento degli effluenti adatti alla tipologia di materiale stoccato	Deposito temporaneo di fusti chiusi in area Z3	applicata
Predisporre sistemi di trasporto dei liquidi in condizioni di sicurezza, in aree aperte al fine di poter identificare tempestivamente eventuali perdite	Movimentazione fusti con carrello a tenuta	applicata
Le tubazioni interrato devono essere opportunamente segnalate e documentate per la sicurezza degli scavi	Percorsi quotati rispetto a dei capisaldi (pozzetti e/o punti di inizio interrimento)	applicata
Utilizzare serbatoi omologati per lo stoccaggio di gas tipo GPL con monitoraggio della pressione del serbatoio e dotati di sistema di erogazione in grado di prevenire rotture e perdite	Non sono previsti stoccaggi di GPL	Non pertinente
Ove richiesto, utilizzare trasporti a tenuta, stoccaggi e sistemi di recupero per materiali polverosi	Calce e carbone attivo con trasporti pneumatici. Polveri da abbattimento effluenti in tramogge e coclee chiuse a tenuta	applicata
Per stoccaggi di breve durata possono essere utilizzati silos	Stoccaggio calce	applicata
Se si utilizzano apparecchiature totalmente chiuse può risultare non necessaria l'adozione di filtri	Contenitore carbone attivo	Applicata
I trucioli, le torniture e altri rottami contenenti materiali solubili o emulsioni, dovrebbero essere stoccati al coperto	I rottami costituiti da torniture saranno stoccati al coperto, in area implementabile, cordonata e dotata di pozzetto cieco di raccolta di eventuali colaticci	Applicata
Le acque piovane che dilavano la polvere dovrebbero essere raccolte e trattate prima di essere inviate allo scarico	Vasca di accumulo acque di prima pioggia e impianto di disoleazione e sedimentazione	Applicata

MTD	Note	applicazione
Possono essere programmate pulizie delle strade e dei piazzali tramite spazzatrici	Servizio affidato a impresa autorizzata anche allo smaltimento del rifiuto	applicata
Utilizzare metodi di controllo periodici per prevenire spargimenti o identificare perdite dei serbatoi.	Procedure di controllo	applicata
Controllare e campionare il materiale in ingresso per verificare la qualità e in base al grado di contaminazione individuare le tecniche di stoccaggio o di trattamento più idonee	Controllo e verifica della rispondenza dei rottami alle Norme UNI EN	applicata
Utilizzare corrette pratiche di costruzione e di manutenzione degli impianti ed attrezzature.	Procedure operative di controllo	applicata
FORNI DI FUSIONE PER ALLUMINIO SECONDARIO		
Se possibile selezionare preventivamente il rottame in funzione del tipo di forno utilizzato	Rottame rispondente alle Norme UNI EN	Applicata
Adottare se possibile sistemi di carica ai forni di tipo sigillato o a tenuta in funzione del tipo di forno utilizzato	Caricatrice del rottame alla fusione montata su rotaie, a tenuta e collegata all'aspirazione emissioni fuggitive	applicata
Se possibile utilizzare cappe e sistemi di estrazione dei fumi per minimizzare le emissioni fuggitive	Sistema di cappe di aspirazione sistemato sopra tutte le aperture degli apparecchi della fusione	applicata
Pretrattare il rottame al fine di rimuovere eventuali oli o composti organici mediante essiccazione, centrifugazione o decoating a meno che il forno di fusione ed il relativo sistema di depurazione non sia oppositamente progettato	Il rottame verrà introdotto nella camera fredda del forno fusorio per la sua essiccazione e la pirolisi delle sostanze organiche eventualmente presenti	applicata
Utilizzare forni a crogiolo per fondere quantità limitate di rottame pulito	Non pertinente	Non pertinente
Utilizzare sistemi di postcombustione per rimuovere ove necessario i composti organici comprese le diossine	I fumi saranno soggetti a postcombustione a 1100°C nella camera calda del forno fusorio	applicata
Usare calce, bicarbonato di sodio e carbone attivo per neutralizzare i gas acidi e per rimuovere i composti organici e le diossine	Sarà impiegata calce e carbone attivo.	applicata
Ove possibile adottare il recupero energetico	Un sistema rigenerativo abbasserà la temperatura dei fumi uscenti dalla camera calda del forno fusorio e preriscalderà l'aria comburente da 20°C a 900°C	applicata
Utilizzare sistemi di filtrazione tecnologicamente avanzati quali filtri a manica o i filtri ceramici	Saranno installate due unità di filtrazione su tessuto collegate in parallelo	applicata

MTD	Note	applicazione
PROCESSI DI FUSIONE		
Utilizzo di forni a riverbero o rotativi	Forni a riverbero a doppia camera	Applicata
ALTRE FASI DEL PROCESSO		
Raffinazione: utilizzo di miscela di cloro e Ar/N ₂ o Sali AlF ₃	Miscela Ar/Cl ₂	applicata
Trattamento delle schiumature: copertura con gasinerte e raffreddamento in tamburi sigillati o pressatura delle scorie per ridurre l'ossidazione del metallo ed aumentarne la resa	Pressatura delle schiumature per ridurre l'ossidazione del metallo ed aumentare la resa	applicata
Mantenimento e degasaggio del forno: captazione dei fumi dai forni dai canali di colata, se necessario raffreddare ed utilizzare filtri a manica	Captazione dei fumi di combustione ed aspirazione emissioni fuggitive mediante cappe	applicata
Pretrattamento dei rottami: utilizzo di correnti indotte per la separazione del materiale inerte o non metallico dai composti metallici.	I rottami saranno acquistati da recuperatori autorizzati e dovranno presentare caratteristiche conformi alle UNI EN	Non pertinente
Utilizzo di metano come combustibile: diminuisce le emissioni di SO _x ; inoltre i forni funzionanti a combustibile sono contraddistinti da livelli di consumo minori rispetto a quelli funzionanti a energia elettrica	Brucciatori alimentati a metano	applicata
Captazione e filtrazione su stoccaggio e movimentazione materie prime qualora fossero polverose	I rottami saranno acquistati da recuperatori autorizzati e dovranno presentare caratteristiche conformi alle UNI EN	Non pertinente
Postcombustione, rimozione gas acidi e COV sul processo di fusione qualora necessario	Pirolisi nella camera fredda e postcombustione nella camera calda del forno fusorio	applicata
Captazione e filtrazione, postcombustione, rimozione gas acidi e COV su essiccazione e decoating se necessario	Pirolisi nella camera fredda e postcombustione nella camera calda del forno fusorio	applicata
Captazione e filtrazione, se necessario, su mantenimento e degasaggio	Captazione fumi di combustione ed aspirazione emissioni fuggitive	applicata
Postcombustione per idrogeno e fosfine nel trattamento delle schiumature e delle scorie saline	Le schiumature pressate saranno trattate dal recuperatore autorizzato al quale saranno vendute	Non pertinente
RESIDUI DI PROCESSO		
Utilizzo di forni che richiedono minor consumo di miscela salina	Forno a riverbero a doppia camera	applicata

MTD	Note	applicazione
Scorie saline: <ul style="list-style-type: none"> riciclo e recupero selettivo tramite macinazione, dissoluzione e cristallizzazione; produzione di sostanze recuperabili come granella di Al, Sali e ossidi di alluminio 	Le scorie saranno trattate dal recuperatore autorizzato acquirente	Non pertinente
Schiumature: fusione in forni rotativi; recupero pellettizzazione usando forni rotativi a tamburo; la polvere può essere usata nel processo di recupero delle scorie saline.	Le scorie saranno trattate dal recuperatore autorizzato acquirente	Non pertinente
Refrattari potenzialmente utilizzabili con le schiumature	I refrattari contenuti nelle schiumature saranno trattati insieme a queste dal recuperatore autorizzato acquirente	Non pertinente
Polveri da filtro: parziale riutilizzo nelle scorie saline oppure riutilizzo nelle scorie saline oppure riutilizzo nell'industria dell'acciaio	Le polveri abbattute saranno trattate da smaltitori autorizzati	Non pertinente



ALLEGATO B

L'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio di un impianto di fusione e lega di metalli non ferrosi, secondo le disposizioni del D.lgs 59/2005 viene rilasciata alla Società Fonderie Pandolfo S.r.l. relativamente allo stabilimento da realizzarsi in via Ponte Giulio, zona industriale N.I.P., nel comune di MANIAGO a condizione che il gestore dell'impianto rispetti quanto prescritto in seguito.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per i punti di emissione vengono fissati i seguenti limiti:

Punto di emissione E1 (trattamento fumi forno fusorio, forno di attesa, aspirazione cappe e sfiato degasaggio)

Valori riferiti ad un tenore di ossigeno del processo al momento dell'emissione

Polveri	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo espressi come SO ₂	15 mg/Nmc
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	100 mg/Nmc
Monossido di carbonio CO.....	100 mg/Nmc
Acido Cloridrico HCl.....	4 mg/Nmc
Acido Fluoridrico HF.....	5 mg/Nmc
Composti organici volatili COV espressi come C.....	15 mg/Nmc
PCDD/PCDF espressi come diossina equivalente T.EQ.....	0,5 ng/Nmc

Punto di emissione E2 (forno di omogeneizzazione)

Valori riferiti ad un tenore di ossigeno del 5%

Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	300 mg/Nmc
Monossido di carbonio CO.....	100 mg/Nmc

Punto di emissione E4 (aspirazione taglio teste billette)

Polveri	5 mg/Nmc
---------------	----------

Punto di emissione E7 (aspirazione postazione saldatura)

Polveri	10mg/Nmc
Olii (come nebbie oleose).....	5mg/Nmc

Punto di emissione E8 (sfiato silo calce)

Polveri	10mg/Nmc
---------------	----------

I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto.

Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. art. 271, c. 14 del D:Lgs.152/06).

La direzione del flusso allo sbocco, la posizione del punto di campionamento e la sezione di misurazione devono essere conformi ai criteri del punto 7 della norma tecnica UNI 10169:2001.

Per l'effettuazione delle misurazioni devono essere garantiti sia l'accesso al camino secondo le norme di sicurezza vigenti, che i requisiti di cui al punto 6 della norma tecnica UNI 10169:2001 e i requisiti delle UNI EN 13284/2003, UNI EN 1911-1/2000 ed EN 15259/2008.

Si raccomanda che i tronchetti siano dotati di flangia in acciaio conforme alla norma tecnica UNI EN 1092-1:2007.

I punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata nel presente decreto conformemente agli elaborati grafici allegati alla domanda di autorizzazione citata in premessa.

Inoltre la Società dovrà:

- almeno 15 giorni prima dell'avvio dell'attività, la ditta dovrà chiedere al comune la classificazione come industria insalubre ai sensi del T.U.L.L.SS.
- comunicare alla Regione FVG, alla Provincia di Pordenone, all'ARPA FVG – Dipartimento di Pordenone all'ASS n.6 "Friuli occidentale" e al Comune di MANIAGO, con un anticipo di almeno 15 giorni, la messa in esercizio dell'impianto;
- mettere a regime l'impianto entro sei mesi dalla messa in esercizio e comunicare l'avvenuta messa a regime alla Regione FVG, alla Provincia di Pordenone, all'ARPA FVG – Dipartimento di Pordenone all'ASS n.6 "Friuli occidentale" e al Comune di MANIAGO;
- entro 15 giorni dalla data di messa a regime dell'impianto, dovranno venir comunicati alla Regione FVG, alla Provincia di Pordenone, all'ARPA FVG – Dipartimento di Pordenone all'ASS n.6 "Friuli occidentale" e al Comune di MANIAGO i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate per un periodo continuativo di 10 giorni, con almeno due campionamenti effettuati nell'arco di tale periodo, al fine di consentire l'accertamento delle regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite;

SCARICHI IDRICI

Gli scarichi idrici delle acque reflue potranno avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni generali:

a) Sono autorizzati i seguenti scarichi:

Scarico	Tipologia acque scaricate	trattamento	recapito
S1	Acque meteoriche dell'impianto di trattamento di prima pioggia	Decantazione e disoleazione	Fognatura consortile N.I.P.
	spurghi del circuito di raffreddamento indiretto e addolcimento acque		
S2	Meteoriche di seconda pioggia	-	Pozzi perdenti

b) i valori limite di emissione degli scarichi siano quelli indicati nella Tab.3 Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006;

c) gli scarichi devono essere accessibili in maniera permanente;

- per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo con le modalità previste dal D.lgs 152/2006 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla parte terza);

- in condizioni di sicurezza ed in modo agevole (i dispositivi e manufatti devono essere idonei allo scopo e conformi alle norme sulla sicurezza e igiene del lavoro);

d) la ditta dovrà svolgere con la necessaria cura e ripetitività le azioni di manutenzione ai fini del

mantenimento del corretto funzionamento del sistema di scarico.

- e) sui piazzali non dotati di impianto di captazione e trattamento delle acque di prima pioggia, non potranno essere stoccati materiali o rifiuti che a contatto con l'acqua meteorica possano dare origine a scarichi di acque contaminate.
- f) E' vietata l'immissione in fognatura di:
 - a) sostanze infiammabili o esplosive;
 - b) sostanze che sviluppano gas o vapori tossici;
 - c) acque reflue contenenti sostanze tossiche (sia in azione diretta che in combinazione con altri prodotti) tali da danneggiare le condutture o da interferire con i processi biologici di depurazione o che comunque possano portare condizioni insalubri, disagiati o di pericolo per l'incolumità delle persone;
 - d) sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali e l'ambiente sottoposti alle radiazioni.
 - e) sostanze aggressive (pH inferiore a 4 e superiore a 11);
 - f) sostanze che nell'intervallo di temperatura 10 °C – 45 °C possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
 - g) acque di scarico a temperatura superiore ai 45 °C;
 - h) sostanze solide, viscosi od oleosi in dimensioni e/o quantità tali da causare ostruzioni nelle condotte e/o produrre interferenze con l'appropriato funzionamento di tutto il sistema di fognatura e con i processi di depurazione (per es. bitumi, oli lubrificanti, oli alimentari e grassi, fluidi diatermici, ecc.);
 - i) acque prelevate da canali per successivo utilizzo irriguo misto con liquami fognari;
 - j) sostanze cancerogene in ambiente idrico o in concorso con lo stesso, sostanze sconosciute o il cui effetto sull'uomo non sia noto;
 - k) materiali grossolani (ad esempio ma non a esaurimento: immondizie, materiali vegetali, ceneri, stracci, scarti di lavorazione, segatura, residui alimentari anche se di provenienza domestica, assorbenti igienici ed affini, cartoni, sacchi di plastica, piume, materiali di scavo o demolizione ecc.);

Si raccomanda che:

- a) vengano prese, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative di protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata;
- b) sia predisposto, contestualmente alla presentazione della documentazione per il rinnovo dell'autorizzazione, un progetto di misure atte a ridurre i consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo dell'acqua come previsto dall'art. 98 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

RIFIUTI

Devono essere osservate le disposizioni tecniche e normative che disciplinano la materia.

La ditta viene autorizzata all'attività di messa in riserva R13 dei rifiuti pericolosi di cui al codice CER 100315* per un quantitativo massimo di 2250 mc.

Prescrizioni:

- La Società dovrà provvedere alla nomina del collaudatore munito dei requisiti di cui all'art. 54 della legge regionale 14/2002 per eseguire il collaudo dell'area Z1 ai sensi dell'art.16 della L.R. 30/1987 e s.m.i.
- La Società dovrà prendere tutti gli accorgimenti atti a minimizzare eventuali dispersioni in atmosfera di polveri o materiali leggeri facilmente trasportabili dal vento;
- La Società dovrà tenere l'impianto, le attrezzature di controllo e di servizio in buono stato di manutenzione attraverso controlli ed interventi periodici;
- La Società dovrà eseguire almeno annualmente una verifica del buono stato di conservazione delle pavimentazioni cementate ed effettuare le manutenzioni in presenza di eventuali fessurazioni;
- Il settore Z1 di stoccaggio dei rifiuti dovrà essere identificato e contrassegnato in modo inequivocabile attraverso un'apposita segnaletica riportante anche il codice CER del rifiuto;
- In caso di chiusura dell'impianto la ditta dovrà provvedere all'allontanamento di tutti i rifiuti presenti sull'area ripristinando lo stato dei luoghi secondo le previsioni urbanistiche;
- dovrà essere accuratamente evitata la promiscuità tra le aree destinate al deposito delle materie prime e le aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nell'impianto;
- qualora il deposito temporaneo dei rifiuti liquidi avvenga in contenitori privi di sistema di doppia tenuta, il contenimento degli sversamenti accidentali dovrà essere affidato ad un bacino di contenimento di idonee caratteristiche e dimensioni;

RUMORE

Nelle more della predisposizione della zonizzazione acustica da parte del Comune di MANIAGO, la Ditta dovrà rispettare i limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 nel periodo diurno (dalle ore 06:00 alle ore 22:00) e nel periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00).

PRESCRIZIONI VARIE

La ditta dovrà evitare il ristagno d'acqua nei rottami posizionati nell'apposito parco esterno durante il periodo estivo al fine di evitare la proliferazione di *Aedes albopictus* (zanzara tigre)



ALLEGATO C



PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il piano di monitoraggio e controllo stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore e l'attività svolta dalle Autorità di controllo.

I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato e tenuti presso l'impianto a disposizione delle Autorità di controllo.

Le metodiche di campionamento dovranno essere le più aggiornate e dovranno essere preventivamente concordate con l'ARPA.

DISPOSIZIONI GENERALI

Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

Funzionamento dei sistemi

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

Guasto, avvio e fermata

In caso di guasto agli impianti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 48 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Azienda per i Servizi Sanitari, all'ARPA FVG e al Consorzio N.I.P.

Il Gestore è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate a ridurre al minimo le emissioni durante fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'A.I.A., dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'Azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato e tenuti a disposizione presso l'opificio, anche in conformità al disposto dei punti 2.7-2.8 dell'Allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06 per le emissioni in atmosfera.

Accesso ai punti di campionamento

La Società dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- a) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
- b) pozzetti di campionamento degli scarichi idrici
- c) punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento
- d) aree di stoccaggio di rifiuti
- e) pozzo di approvvigionamento idrico.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve impegnarsi a conservare per un periodo di almeno 6 anni con idonee modalità i risultati analitici dei campionamenti prescritti.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati ad ARPA FVG, Regione, Provincia, Comune e ASS competenti con frequenza semestrale.

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette alla Regione, Provincia, Comune, ASS, ARPA FVG e Consorzio N.I.P. una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Ai sensi dell'art.12, comma 1 del D.Lgs n. 59/2005, il gestore trasmette alla Regione e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite dell'ISPRA -Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - entro il 30 aprile di ogni anno, i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo dell'anno precedente.

RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella Tabella 1 sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab. 1– Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano

Soggetti		Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	FONDERIE PANDOLFO S.r.l.	GIANFRANCO PANDOLFO
Società terze contraenti	Ditte esterne incaricate di effettuare i campionamenti e le analisi identificate da comunicazione dell'Azienda	Come identificati da comunicazione dell'Azienda
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da Inquinamento Atmosferico, Acustico ed Elettromagnetico della Regione FVG
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento di Pordenone

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di società terze contraenti.

PARAMETRI DA MONITORARE

Aria

Nella tabella 2 vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

Tab. 2 - *Inquinanti monitorati*

Parametri	Punti di emissione					Frequenza controllo		Metodi
	E1	E2	E4	E7	E8	continuo	discontinuo	
Monossido di carbonio (CO)	x	x					annuale	Metodiche CEN, ISO, UNI, UNICHIM, EPA o altre pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali (art. 271 comma 2 D.Lgs. 152/06)
Composti organici volatili (COV)	x						annuale	
Ossidi di azoto (NO _x)	x	x					annuale	
Ossidi di zolfo (SO _x)	x						annuale	
Policlorodibenzodiossine (PCDD) + Policlorodibenzofurani (PCDF)	x						semestrale	
Cloro e composti inorganici	x						annuale	
Fluoro e composti inorganici	x						annuale	
Olii come nebbie oleose				x			annuale	
Polveri totali	x		x	x	x		annuale	

Per quanto riguarda il punto di emissione E8, in alternativa all'effettuazione dei campionamenti delle emissioni, il rispetto dei limiti di emissione potrà essere dimostrato anche mediante la documentazione attestante la corretta manutenzione dei sistemi di filtrazione, come da indicazioni del costruttore.

Nella tabella 3 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento per garantirne l'efficienza.

Tab.3 - *Sistemi di trattamento fumi*

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E1	Ciclone		A valle della filtrazione	semestrale	Sistema informatico
	Neutralizzatore		A valle della filtrazione	semestrale	Sistema informatico
	Adsorbitore a carboni attivi	Carboni attivi	A valle della filtrazione	semestrale	Sistema informatico
	Filtro a maniche	Tele filtranti (annuale)	A valle della filtrazione	In continuo con allarme	Sistema informatico



Nella tabella 4 vengono riportati i controlli da effettuare sulle emissioni diffuse e fuggitive.

Tab. 4 - Emissioni diffuse e fuggitive

Descrizione	Origine (punto di emissione)	Modalità di prevenzione	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Carico delle materie prime nel forno di fusione	Apertura della porta	Cappa di aspirazione attivata all'apertura della porta	Interblocco apertura serranda / apertura porte forno	Ad ogni apertura della porta del forno	Registro allarmi
Operazioni di scorifica nel forno di fusione e nel forno di attesa					

Acqua

Nella tabella 5 vengono specificati per ciascuno scarico e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare:

Tab 5 – Inquinanti monitorati:

	S1	S2	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
			Continuo	Discontinuo	
pH	X	X		Semestrale	Metodiche derivate da CNR-IRSA, EPA, ISO, ASTM, etc.
Solidi sospesi totali	X	X		Semestrale	
COD	X	X		Semestrale	
BOD	X	X		Semestrale	
Idrocarburi totali	X	X		Semestrale	
Materiali sedimentabili	X	X		Semestrale	

Nella tabella 6 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di depurazione per garantirne l'efficienza.

Tab.6 – Sistemi di depurazione

Punto emissione	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi di controllo	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
S1	Decantazione e disoleazione	-	nessuno	Pozzetto di scarico	quindicinale	registro

Rumore

Nella tabella 7 vengono riportati l'indicazione della frequenza e dei recettori presso i quali deve essere eseguita l'indagine acustica.

Tab. 7 – Verifica d'impatto acustico

Previsione di verifiche di inquinamento acustico	
Frequenza	quadriennale
Recettori	Come individuati nella tavola 16/A "Allegato 8-A Planimetria generale sorgenti sonore" allegata alla domanda di A.I.A. citata in premessa

Entro sei mesi dalla approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica di cui all'art. 23 della L.R.16 del 18.06.07, ed ogniqualvolta si realizzino modifiche agli impianti o interventi che possano influire sull'immissione di rumore nell'ambiente esterno, dovranno essere eseguite misure fonometriche presso il perimetro dello Stabilimento, nelle postazioni di misura individuate nella tabella 7, al fine dell'eventuale adeguamento dei livelli di emissione sonora.

I rilievi dovranno essere eseguiti in accordo con quanto previsto dalle norme tecniche contenute nel DM 16/03/98; i risultati dovranno riportare, oltre ai puntuali parametri di rumore indicati dalla vigente normativa in acustica, anche i grafici relativi all'andamento temporale delle misure esperite e gli spettri relativi all'analisi in frequenza per bande in terzi di ottava lineare.

Il tempo di misura deve essere rappresentativo dei fenomeni acustici osservati, tenendo in considerazione, oltre che le caratteristiche di funzionamento dell'impianto, anche le condizioni meteorologiche del sito; nel caso di misure effettuate con la tecnica di campionamento si dovranno seguire le indicazioni presenti nelle norme di riferimento internazionale di buona tecnica (norme UNI serie 11143, UNI 9884, UNI 10855).

I rilievi dovranno essere eseguiti a cura di un tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dall'art.2 commi 6, 7 e 8 della Legge 447/1995.

Rifiuti

Nella tabella 8 viene riportata la gestione dei rifiuti in uscita.

Tab. 8 – Controllo rifiuti

Rifiuti controllati Cod. CER	Metodo di smaltimento/recupero	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
tutti	Conferimento a smaltitori autorizzati secondo i CER di appartenenza	visivo	Ad ogni spedizione	Sistema informatico

GESTIONE DELL'IMPIANTO

Controllo e manutenzione

Nelle tabelle 9 e 10 vengono specificati i sistemi di controllo sui macchinari (sia per il monitoraggio dei parametri operativi che di eventuali perdite) e gli interventi di manutenzione ordinaria da effettuare.

Tab. 9 – Controlli sui macchinari

Apparato	Parametri				Perdite	
	Controllo	Frequenza dei controlli	Fase	Modalità	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli
Impianto di abbattimento emissione E1	Presenza di polveri al camino E1	<i>continuo</i>	Regime (fermata di uno solo dei due filtri a maniche)	Automatico con allarme	Polveri inerti	Sistema informatico
Disoleazione / Decantazione S1	Presenza di oli o solidi sospesi	<i>settimanale</i>	regime	visiva	Oli e solidi sospesi	Registro cartaceo

Tab. 10 – Interventi di manutenzione ordinaria

Apparato	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione delle manutenzioni
Impianto di abbattimento emissioni E1	<i>Sostituzione delle maniche filtranti</i>	Secondo le indicazioni del costruttore	Registro cartaceo

Controlli sui punti critici

Nelle tabelle 11 e 12 vengono evidenziati le specifiche del controllo e gli interventi di manutenzione che devono essere effettuati, su dotazioni significative dell'impianto.

Tab. 11- *Punti critici degli impianti e del processo produttivo*

Apparato	Parametri			Perdite		
	Parametri	Frequenza controlli	Fase	Modalità	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli
Forno di fusione	Stato del refrattario	annuale	arresto	Visivo e strumentale	nessuna	Registro di manutenzione
Ventilatori di coda emissione E1	Rumorosità, vibrazioni	settimanale	regime	Visivo e strumentale	nessuna	Registro di manutenzione

Tab. 12 – *Interventi di manutenzione sui punti critici*

Apparato	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli
Forno di fusione	vari	Secondo le indicazioni del costruttore	Registro di manutenzione
Ventilatori di coda emissione E1	vari	Secondo le indicazioni del costruttore	Registro di manutenzione

Are di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Nella tabella 13 vengono indicati la metodologia e la frequenza delle prove di tenuta da effettuare sulle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale).

Tab. 13 – *Are di stoccaggio*

Struttura contenim.	Contenitore			Bacino di contenimento		
	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione
Vasche di accumulo acque di prima pioggia	Visivo dell'integrità	mensile	Registro	-	-	-
Piazzale deposito rottame di alluminio selezionato	-	-	-	Visivo dell'integrità	mensile	Registro

Indicatori di prestazione

Società dovrà monitorare gli indicatori di performance indicati in tabella 14 e presentare all'autorità di controllo, entro il 30 aprile di ogni anno, un allegato grafico con l'indicazione dell'andamento degli indicatori monitorati.

Tab. 14- Monitoraggio degli indicatori di prestazione ambientale

Indicatore	Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento	Modalità di registrazione
Consumo specifico energia elettrica	KW/t _{pf}	Consumo energia elettrica/tonnellate di prodotto finito	trimestrale	registro cartaceo
Consumo specifico acqua	m ³ /t _{pf}	Consumo acqua/tonnellate di prodotto finito	trimestrale	
Consumo specifico di metano	m ³ /t _{pf}	Consumo metano/tonnellate di prodotto finito	trimestrale	
Consumo specifico reagenti depurazione camino E1	kg/t _{pf}	Consumo reagenti/tonnellate di prodotto finito	trimestrale	

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'Ente di controllo, come identificato in Tabella 1, effettua, con oneri a carico del Gestore dell'impianto, quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli Allegati IV e V, al D.M. 24 aprile 2008, secondo le frequenze stabilite in Tabella 13, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del D.M. 24 aprile 2008, che qui di seguito si riportano:

- verifica del corretto posizionamento, funzionamento, taratura manutenzione degli strumenti;
- verifica delle qualifiche dei soggetti incaricati di effettuare le misure previste nel Piano di monitoraggio;
- verifica della regolare trasmissione dei dati;
- verifica della rispondenza delle misure eseguite in regime di autocontrollo ai contenuti dell'autorizzazione;
- verifica presso lo stabilimento dell'osservanza delle prescrizioni impiantistiche contenute nell'autorizzazione;
- prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni.

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività sopraccitata, la Società dovrà comunicare al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competente per territorio, almeno 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della Ditta esterna incaricata.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato d.m. 24 aprile 2008, devono essere determinati, dal Gestore dell'impianto, secondo il vigente tariffario generale dell'ARPA.



Tabella 13– Attività dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Componente ambientale interessata	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano (cinque anni)
Verifica delle prescrizioni (Allegato IV al D.M. 24 aprile 2008)	Aria	Terzo e quinto anno	2
	Acqua	Terzo e quinto anno	2
	Rifiuti	Terzo e quinto anno	2
	Clima acustico	In corrispondenza di ogni modifica degli impianti	-
Campionamento e analisi (Allegato V, al D.M. 24 aprile 2008)	Aria -camino E1 -CO, NOx, SOx, Polveri totali, COV	Annuale	5
	Acqua	-	-